TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0194

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

N. Joppi
194

Monache di S. Bernardino
questioni nello sproprio

[illegible] Deo [illegible] particulari, quæ [illegible]
[illegible] (3).

[illegible] tenebras subjecit, [illegible] lumen [illegible] nostræ [illegible] Ecclesia vel [illegible] fulgens in [illegible] Dei, [illegible] Lucerna e [illegible] ac lucerna et amplissimo, quem jam [illegible] Archiepiscopi [illegible], tot [illegible] puritate, tot Ecclesiam [illegible] gloria [illegible] [illegible] Ecclesia de [illegible] tam hæc [illegible] Religionis [illegible] [illegible] domesticorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] monumenta.

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

[illegible]

Caso

È nota a tutta questa Città la già deliberazione delle Nobb. e M.M. R.R. M. M. Monache di S. Bernardino di ridursi in Comune. Per tal oggetto la maggior parte d'esse cioè in n.° di 17. coll'esercizio delle virtù proprie della loro nascita, e del loro instituto anno fatto lo sproprio in mani della loro Ill.ma Badessa, dieci per anco persistono nel voler continuare nell'uso inveterato di non abbracciar tal lodevole instituto. Tutte queste formano il numero delle Religiose chiamate Coriste che è di 27. Al numero delle sud.te s'aggiungono tre Converse, ma regolari professe, e con le sud.e persistono pure due regolari di quest'ordine subalterno.

Nell'anno passato supplicarono il Capto del R.do Monistero cinque donzelle d'esser ammesse a vestir l'abito di questa osservante Serafica Religione, e coll'approvazione dell'Ill.ma Convocazione della Città alla quale per la ragione del dritto, che qui sotto saremo ad esporre, ciò spetta, furono dalle religiose professe approvate, ed ammesse.

Prima che queste Vergini entrassero nel Chiostro ebbero esse, e li loro domestici notizia della ferma Capitolare resoluzione di douer sottoporsi al lodevole, e santo instituto della vita comune, quale per verità da due di loro fù con prontezza accettato, ma da tre viene caviticosamente per anco renuito.

Li domestici di quest'ultime si sono con troppa facilità fatti parteggiani della loro giovanille renuenza; ma ciò non ostante le Religiose, che presiedono nell'esercizio della Superiorità nel Monistero adoperano se stesse come vere Ministre di Dio per ridurle a ragione con molta patienza con non finta carità, con sentimenti di verità in sola virtù di Dio per l'oggetto del suo maggior servizio, e finalmente conforme esige l'esercizio del loro religioso instituto. Ne pure mancano di forti dimostrazioni per farle conoscere, che la resistenza di sottoporsi alla fondamentale osservanza altro non è, che effetto d'un impegno tiranno, che hà resa ligia la di loro per altro innocente volontà

Ma per venir in chiaro di ciò che sia di ragione sopra la presente contingenza si reputa di necessità stabilire il fatto, e scoprirlo della sua scaturigine.

Nell'anno 1517. 18 Febraio il Sig.r Nob. Jacobino de Rainevotti di Nobil Famiglia nella nostra Città d'Udena venne alla facitura del suo Testam.to in quello dispose che se mai venisse il caso, che un suo unico Figlio di nome Giovani da lui instituito Erede dell'aver suo mancasse di vita senza Figli all'ora debba nel luogo della sua abitazione essere costruito

un Monistero di Monache osservanti sotto il titolo di S. Bernardino dell'ordine di S. Francesco.

Venne ad effetto il caso, poiche nel 1521. 26. 9bre furono dal Maggior Consiglio della Città lascito cominsario essecutore, e sopraintendente di questa estrema sua volontà, formati li Capti per tale fondazione. Il titolo premesso all'estesa è il seguente, al quale non è incongruo donare riflesso

Capitula pro V. Monasterio D.D. Monialium de observantia construendo Utini in loco abitationis q.m D. Jacomini Rainevoti.

P.mo R.R. D.D. Moniales Monasterij S. Bernardini sint, et esse debeant sub regula observantiae S. Clarae sicut sunt ceterae D.D. Moniales Monasterium S. Clarae et secundum dictam regulam vivere debeant, ex eleemosinis nihil proprie habentes, et possidentes in comuni, vel particulari.

Sul sistema di questa verità di fatto si ricerca se le tre Vergini Novizie nella Religione possino venir obligate ad abbracciar l'instituto della vita comune col spropio integrale d'ogni cosa.

Ommesso a solo studio di brevità l'addurre alcuni universali in prova, cioè che in verità di ragione non vi sia alcun dubbio sopra il caso proposto, li quali sono stabiliti dai più celeberrimi Giurisconsulti, e Canonisti del Mondo si reputa necessario restringersi in p.mo luogho a solo esaminare li Capti della fondazione di questo Insigne Monastero e dal litterale dei med.mi, spezialmente dal p.mo che è il decisivo sopra tal punto, ogni sano intendimento viene in chiaro della verità super regula observantiae S. Clarae dice il Testo, ed inoltre a prescrivere con voce di precetto et sub dictam regulam vivere debeant, si noti debeant, ma più quel che segue habentes, et possidentes in comuni vel particulari. La prescrizione di questi Capitular è una esecuzione della volontà del pio disponitore, che hà comandato la costruzione d'un Monastero di Monache osservanti, ed il termine d'osservanti spiega le differenze dalle Conventuali.

Con la credenziale di questi fondamentali Capitoli, che sono il cardine del loro instituto vivono affidate dalla publica fede dell'Ill.ma Città queste Religiose Gentildone, che sarà anzi protetta la di loro già elezione dello spropio introdotto, poiche questo riverito Publico si è anzi fatto con suoi Capti debitore di tale promessa. Decide S. Gregorio Papa e la decisione di tal dottore si legge registrata nè sacri Canoni, ed è

che

c. justitia 25. q. 1. justitiae ac rationis ordo suadet ut qui sua a successoribus desiderat mandata servari decessoris sui proculdubio voluntatem et statuta custodiat.

che l'ordine della Giustizia, e della ragione persuade che chi deside-
ra, che li suoi ordini siano osservati dalli successori nella sua dignità
osservi anch'egli la volontà, e decreti del suo Predecessore.

Ma inoltriamosi in ragione e si abbia in oppezione il solenne voto che
fa la Vergine di questa Religione nell'atto di consacrarsi a Dio.
Questo si riduce a tre capi principalissimi, cioè di vivere tutto il tempo
della sua vita in obbedienza, senza proprio, ed in castità, così prescrive
il capitolare di questa Religione; di queste virtù certo è, che l'obbedienza
è la massima, poiche colla povertà si mettiamo al di sopra de' beni
che sono esterni: colla castità assogettiamo il corpo, e li sensi, ma coll'
obbedienza si domina lo spirito, e la propria volontà, che è la parte
di noi medesimi la più nobile, e la più eccellente: magna quidem paupertas,
sed maior integritas, bonumque obedientia maxima si custodiatur illaesa,
nam prima rebus, secunda carni, tertia vero menti dominatur, et animo decide
il cap. quorumdam extrav. de verb. signif.

Questa verità di legge statuaria del sacro Monastico ordine riguardante
in soggetta materia lo spropriо viene convalidata e sostenuta da sa-
cri Canoni, e specialmente dalla celebre decretale di Nicolò 3.° nel
cap. exiit qui seminat sesto de verb. signif. nel primo porro di d.° cap.
espone, e prescrive il Testo interpretando ciò che vi può essere d'am-
biguo nella regola di s. Francesco, che le persone regolari giusto il conte-
nuto della regola nulla appropriino a se stesse ne case, ne lochi, ne
alcun' altra cosa ne in particolare, ne in comune, così che ogni abdica-
zione di proprietà di tutte queste cose sia per il Sig.r Iddio santa e meri-
toria, il che Giesù Christo dimostrando la via della perfezione hà inse-
gnato colla sua parola, e confermato col suo esempio.

Un obietto può qui incontrarsi, cioè se le Monache abbiano a cadere sotto le
disposizioni, che parlano de' Mendicanti, questione per verità da non disp-
rezzarsi secondo il dottr: Barbosa, ma questa viene chiaramente
risolta, e decisa dalla Rota in verbo quodlibet sopra la Clementina
ut professores de regu. et trans: ad relig: che decide per l'affermativa.

Qui non è incongruo il riferire un caso, che seguì nel 1327. che può servire
di chiaro lume sopra la controversia presente. Fù accusato avanti
l'Arcivescovo di Narbona un Uomo d'aver dogmatizato, ed insegnato
gl'errori de' Begardi già condannati nel Concilio di Viena. Dall' Inqui-
sitore fù prodotta una gran lista di proposizioni, che si pretendeva tutte
essere contro la Fede. Trà l'altre fù questa, che Giesù Christo, e li suoi

Apostoli, quali aveuano insegnato la via della più alta perfezione Christiana nulla avere posseduto di proprio, di cui ne avessero auto la proprietà, ed il dominio ne in particolare, ne in comune. Berengario Tallon Cordeliero, e Lettore di Teologia in Narbona disse, che questa proposizione era cattolica, e sana secondo la costituzione di Nicolò terzo e per sostenere la proposizione medesima come l'instituto dell'osservanza, che è della total povertà, e denudamento d'ogni cosa s'impiegarono il Prest. Michiel di Cesena, e Guilelmo Ocamo Inglese Uomo di grande riputazione nelle scuole della Filosofia, quale nello grido nella dottrina in nulla cedeva al famoso Giovanni Duns detto il Scoto di cui fu discepolo, che nella congiontura del Cap. Generale del loro ordine de' Minori convocato in Perugia sostenne essendo prò Professore in Bologna tal openione.

A tal evidenza di ragione, ed al favore di detto rigidato Instituto s'aggionga la decisione del sacrosanto Concilio di Trento sess: 25 cap. 2 de Reg: et Monial: della qual Ecumenica sinodo è superfluo addur le parole perche si suppongono notorie, quali convalidano la verità di tal proposizione a cui inerisce anco il concilio Provinciale d'Aquileja celebrato in questa nostra Metropoli l'anno 1596 da Monsig: Francesco Barbaro nella Rubr: de Monial: nel Ablatis: seu Prioris: il qual libro viene da noi con somma gelosia custodito così per l'insegnamento della disciplina, come perche annesso contiene la pagina, e dimostrazione del convocato concilio nella chiesa del nostro Duomo.

Sopra la soggetta materia molto vi'era da discorrere, ma basta il riflettere a ciò, che scrive il Dott: Barbosa nel libro de' suoi trattati del jus Ecclesiastico cap. 41 nel principio del relig: ord: e nel progresso del detto Cap:

per

Per concludere sopra il caso di questa fatale contingenza, di cui Dio perdoni a chi n'è maligno fomento. Basta solo il richieder se le Vergini novizie esercitano lo proprio, e la vita comune nel loro attuale noviziato. Se è così come è in effetto, come puono ricusar di professare ciò, che nell'anno del Noviziato añs in esperimento di professare per regola fondamentale, e la professione, che maggiormente astringe, e unisce a Dio non deve essere, ne servire di titolo abusivo per rilasciare.

Concludo dunque, e fermamente sostento, che le tre Vergini novizie possono esser obligate quando persistono nel voto della Religione osservante di S. Chiara nel Monistero di S. Bernardino all'osservanza della vita commune col proprio integrale d'ogni cosa; che così sento salvo sempre il rispetto dovuto a miglior parere.

Risposta

Nel V.do Monistero di S. Bernardino l'anno 1732 una Monacha fece lo spropriо perpetuo, lo che fù seguito da tre altre in mano della Madre Abbadessa dalla quale fù accettato non solo per insinuazione del P. Confessore, ma per comandò dal P. Provinziale, che essendo in visita ordinò alla stessa Madre Abbadessa il douer accettare ogn'altra, che libera, e risolutamente uo= lesse uiuere spropriata nella perfetta uita comune. Doppo qualche interuallo di tempo facevo lo stesso la med.ma Madre Superiora del Monistero, e la Madre Maestra delle No= uizze, alle quali poi s'aggiunsero due Re= ligiose conuerse. Nell'anno 1733. in tempo di uisita ritrouato dal nouo Provinziale quest'impianto della uita comune nell'an= tedette lo approuò, e priuata, e publicamente cosicche nella resa della visita alla presenza di tutte le Monache capitolarmente congrega= te nella Chiesa interiore secondo il solito co= mandò coma necessario alle Religiose Fran= cescane il santo instituto esortò alla perse= ueranza le già infervorate, comandò che non fossero disturbate nel loro lodeuole pro= ponimento, e desiderò di uederne accresciuto il numero senza però uincolare la libertà di chi si sia Professa, animò colle più forti insinuazioni tutte l'altre a seguitare l'esempio. Ritrouate due Giouini accettate alla Religione precettò alla Madre Abbadessa il douersi far le proteste di questa uita comune di darle l'abi= to come ueramente eseguì non colle Figlie ma colla loro sig.ra Madre, e con uno de' sig.ri loro Fratti, che ne dimostrauono di buona uo= glia il loro consentimento. Vestite le Giouini doppo qualche tempo, non sò da quale spirito condotte si lasciavono intendere di non uoler professare questa uita Comune. Ma nell' Agosto passato all'insinuazione dello stesso

sig.ri loro Frati si rimosero dal loro propo
sito, ed in sua presenza, e della Madre
Abbadessa prominero, e protestorono d'
accettare questa vita comune. Anzi qualche
tempo doppo ritornandosi in Chiesa colla
Madre Superiora una delle predette Novizze
rinovò alla med.ma il suo santo proposito.
Ritornato alla visita in quest'anno 1754.
il P. Provinziale ritrovò ampliato l'insti
tuto sino al n.o di 23 Corista, che fù poi
accresciuto nei giorni posteriori da altre
quattro. Considerato dallo stesso il numero
così superiore con speranza di più felice
proseguimento esposi i Capti. li propone
all' accettazione, li quali poi sottoscritti da
17. Monache Professe da due Novizze Co
riste, e da tre Religiose Converse furono
autenticati col suo Decreto, e publicati
dallo stesso Superiore a tutte le Monache
capitolarmente congregate nel luogo solito
della Chiesa interiore.

S'aggiunse, che da uno dè Frati delle Noviz
ze fù detto al P. Provinziale un Venerdì
sera, ed il Sabbato mattina lo confermò
che insistena pure, che era una cosa santa
e che già le sorelle Novizze avevano pro'
messo di stare alla vita comune, ed una
delle med.ma confermò questo allo stesso P.
Provinziale.

Da che si è proceduto all' esame di dotti e valenti Uomini il caso a tutt' ora mai noto delle tre Vergini Novizzie del V. Monistero di s. Bernard. suor Giacinta, e s.r Lodovica Lovella Bravide, e s.r Giovan Orsola Cortolezzi si sono vedute ultimamente uscire tre carte d' informazione su di tal proposito, e tutte tre in favore d' alcune di quelle R. R. M. M. che dichiarate sonosi di non voler ammettere alla professione queste tre dette Vergini se Sig.me non si soggettino ad abbracciare la sua nuova vita comune

La Sig.ma di queste è una brevissima e semplice spozizione del caso dalla quale tutto il contenuto si vede nella seconda in cui longamente e come si pretende fedelmente ancora si espone il fatto, della maniera al sentimento delle dette R. R. M. M. più parziale, e favorevole

Nella terza poi laconica si avanza di molto pretendendosi di addurre ragioni convincentissime dai sagri Canoni tratte, e dalle deffinizioni della Chiesa in prova della stretta obligazione, e necessità indispensabile della nuova vita comune già mentovata alla quale però giudichiamo di non rispondere difusamente per non obligarci a tacciare l' Autore della med.ma di troppo inconsiderato come quello che adducendo falsi monumenti, o i veri usando malamente da questi, e da quali ne hà formato un argomento, che per ogni suo verso e ridicolo freddo, e fallacissimo per non dir anco di peggio condonando alla di lui ignoranza quei nomi, che per altro lui si dovrebbono come a persona, che adduce per sua ragione un opinione dichiarata già quattro secoli eretica.

Noi adunque ci restringeremo a rispondere alla 1.da e 2.da più: ed a questa ancora colla brevità maggiore di che certamente doveremo essere scusati da ogn' uno il quale sappia el poco tempo che ci sono state coteste carte trà le mani, che non fù più di tre giorni, e la premura del Negozio che si tratta che per essere grande e strettissima non ammette dilazione

= Il V. Monistero delle R. R. M. M. di s. Bernardino della Città
= d' Ud.e è d' instituto della più stretta Osservanza della regola di s.
= Francesco &

Se sotto il nome di rigorosa osservanza intende l' Autore che nel Monistero di s. Bernardino vivasi continuamente secondo la Sig.ma ricevuta Regola io glie la accorderei di buona voglia, e così forse ancora quand' egli usi la parola osservanza, per distinguere questo da un' altro ordine di Francescane, ma meglio è chiamarle come determinò la pa Urbano IV Monache dell' Ordine di s. Chiara: ma se più tosto con quella voci rigorosa Osservanza pretende che in cotesto Monistero siavi la Regola di s. Francesco più severa e più rigida, o egli cosi scrivendo non hà avuto mente alla Regola delle Capuzzine di questa Città, e degl' altri Monisteri di Francescane, che in altri luoghi vi posson essere, o hà stimato che non dovessero averla coloro sotto gl' occhi dei quali dovea il di lui foglio di necessità cadere

= Tanto per la disposizione del Fondatore che fù Giacomo Rai-
= nerotto dal quale fù dotato quanto anco per le provisioni della
= Città lasciata Comissaria dal Rio Fondatore suo Cittadino con
= Testamento 1517 18 Febraro con le quali fù ordinato che le
= Religiose entranti nel d° Monistero nihil habere debeant de proprio

Quivi io stimo ben fatto di mettere sotto l'occhio del benigno Lettore la Regole che intorno la povertà, poiche di questa sola presentemente si discuta, debbono le Monache del Monistero di S. Bernardino della Città d'Ud.e osservare; e queste non già raccolte inconsideratamente da qual che in diversa maniera da molti si sente dire, ma prese da un libro stampato in Venezia l'anno 1692 appresso Andrea Poletti a bello studio per queste Monache di S. Bernardino di cui è il titolo

Regola

Delle Monache di S. Chiara
Ordinata da Papa Urbano IV, e moderata
da Papa Eugenio IV
Ridotta alla forma che si deve osservare, ed
attualmente si osserva nei Monasterj di dette
Monache a prescritto del sagro Concilio di
Trento, ed altre Bolle Pontificie
Cavata dalle Croniche, e dalle stesse Bolle.
Ad instanza della M: R: Madre
Grazia di Prodestagno gia Abbadessa
del Monistero di S. Bernardino della Città
d'Udene
E dedicata alla med.ma dal Reverend.mo Frà
Antonio Maria di Venezia de Minori
Osservanti gia
Già Provinziale, e Padre dell'Ordine

Inanzi poi d'ogni altra cosa è posta la lettera di questo Padre scritta alla M: R: Madre su le di cui instanze il libro stesso comparisce alla luce

M: R: Madre

Non solo hò giudicato mio debito ma somamente necessario il coprevare al suo pio desiderio come

quello

quello riguarda la sicurezza della propria conscienza, e di quella delle sue Sorelle dimostrando con ciò il suo fervorosissimo zelo del ben comune. Hà bramato di vedere nella sua Regola tutto quello, che di presente deue osservarsi a misura della loro Professione senza punto alterare l'essenziale della med.ma Regola: ed eccola servita avendo con ogni diligenza procurato d'esprimere ne' luoghi propri ciò che viene prescritto dal sacro Concilio di Trento dalle Bolle Pontifizie, e dall' uso. Attenda intanto V.S. M. R.da con le altre Sorelle alla puntuale osservanza d'essa sicura di conseguire la Gloria promessa, che così sia e resto.

Servo nel Signore
Frà Ant.o Maria di Venezia

Siegue poi la prefazione cui noi giudichiamo altresì bene di trascrivare, e susseguentemente tutte le altre cose che fanno al nostro proposito

A chi legge

Per sapere il motivo di queste stampe fà di mestieri ridursi alla memoria, che l'ordine di S. Chiara non hà avuto una sola Regola, ma diverse; attesoche la p.ma le fù data dal nostro Serafico Padre S. Francesco, che contiene dodeci Capitoli a somiglianza di quella che diede al suo ordine de' Frati Minori. Questa p.ma Regola fù chiamata anco la Regola dell' ordine di S. Damiano, ouero delle Damiane a causa che la Madre S. Chiara con le sue Monache abbitaua in S. Damiano situato nella Città d'Assisi. Un' altra Regola le fù data da Gregorio IX familiarissimo e deuotissimo del nostro Padre S. Fran.co Altra le fù assegnata da Innocenzo IV successore di d.o Gregorio IX atteso che questi benigni Pontefici ebbero la mira di temperare in parte il rigore della p.ma Regola tutto che non molto gradite dalla S. Madre, come quelle che permetteuano alle Monache possessioni, e beni stabili in comune bramando lei una estrema pouertà delle sue Monache tanto in particolare quanto in comune: che però p.ma di morire procurò col mezo del Protettore la conferma Pontifizia della sua p.ma Regola, che le diede il Serafico

Padre, e le fù concesa.
Doppo la morte poi della S. Madre fù data ad alcuni Monisterij un' altra Regola da Papa Alessandro IV successore del predetto Innocenzo di modo che nel spazio di dieci anni li Monisterij dello stesso Ordine di S. Chiara osservava diversità di Regole, e perciò erano anche le Monache con varij nomi chiamate come di Clarine Minorine, Damianite, ed altri. Osservatosi pertanto da Papa Urbano IV successore d'Alessandro questa confusione di titoli col conseglio de Cardinali determinò, che tutti li Monisterij, e tutte le Monache, lasciata la varietà de Nomi si chiamassero Monache dell' Ordine di S. Chiara, e le diede di nuovo una Regola che sarà la seguente detta la seconda, mentre di presente le altre Regole dalla pma non sono in vigore e solo si osserva la pma (e da pochi Monisterij.) e questa di Urbano IV, ma perche anco questa di Urbano IV fù moderata in parte da Eugenio IV giudicando troppo rigore il digiunare del continuo il perpetuo silenzio, e l'andare scalze con piedi nudi perciò alcune Madri di S. Bernardino zelando l'esecuzione del loro obligo anno ardentemente desiderato di veder per espresso nella regola quello che sta dispensato, e vietato. tanto maggiormente, che essendo la Clausura di presente in maggior rigore de' tempi andati molte cose sono proibite, ed altre n. in uso, pertanto acciò restino espressi nella stessa Regola a comune intelligenza i loro oblighi, e quello si deve osservare sì è estesa la Regola di Urbano a loro spirituale consolazione nella forma seguente, che nell' essenziale niente varia da quella registrata nella sua Bolla, e nelle Croniche: ma e la stessa con moderazioni accidentali d'Eugenio, e più conforme all' intenzione del Sacro Concilio di Trento, e Pontefici posteriori. Questo si servi d'avviso, e Dio si consoli.

Nel Nome del Signore
Comincia la Regola delle Monache di S. Chiara

cap. I

Tutte quelle, che lasciata la vanità del Mondo vorranno entrare, e perseverare nell' Ordine nostro necessariamente anno da osservare questa Legge di vita, e disciplina; vivendo in obbedienza, senza tener cos' alcuna di proprio in castità, ed in perpetua clausura

Delle Monache che s'anno da riceuere per la Professione

cap. XII

A tutte quelle che desiderano d'entrare in questa Religione e che si anno da riceuere inanzi che mutino l'abito e che entrino nella Religione gli siano prima dette le cose dure ed aspre per le quali si camina a Dio, e che in quest'Ordine di necessità anno da osseruare interamente acciò do doppo non pretendano ignoranza. Ne si riceua alcuna che per la molta età, infermità poco sapere, o mancamento di ceruello sij giudicata per insufficiente ad osseruare questa uita, e Regola, mentre per tali lo stato e rigore della Religione molte uolte s'allenta, e perturba. La Badessa non riceua alcuna di propria autorità ma col consenso di tutto il Conuento, o almeno delle due parti di tre che sono. Riceuute dentro la clausura le Giouani accettate tutte come è costume tagliati i capelli lascino subito l'abito secolare, e siano consegnate ad una Maestra che le informi nelle dissipline regolari dell'Ordine. Queste N. siano introdotte alle cose che si trattano in Capitolo se non quando aueranno finito l'anno dell'approbazione, il quale passato se saranno di conueniente età, cioè di sedeci anni finiti faciano la professione in mano della Badessa alla presenza di tutte le Monache in questo modo

Io suor N: prometto a Dio, ad alla B. Vergine, a s. Francesco, a s. Chiara, ed a tutti i Santi, ed a voi Madre Abbadessa di uiuere tutto il tempo di uita mia secondo la Regola di s. Chiara data, e concessa da Papa Vrbano IV, e secondo la dispensazione, e moderazione di Papa Eugenio IV, ed altri Sommi Pontefici uiuendo in obbedienza senza proprio, ed in castità, ed ancora come la med.ma Regola contiene dentro della Clausura

Degl'esercizij delle Monache

cap VIII

Se alcuna ne ne sarà trà le più Giouani, o maggiori di buona abilità l'Abbadessa gl'auera da far insegnare dandole una discreta Maestra, che l'ammaestri così del canto, come nel dire l'offizio diuino. Le sorelle seruenti s'abbiano da occupare in cose utili ed oneste delle ore, e Luoghi assegnati, e questo con quella Regola di prudenza

che da se sbandisca l'ozio tanto dannoso acciò che non amazzino lo spirito dell'orazione, e della divozione, al quale tutte l'altre cose temporali anno a servire. E perche ogni cosa comodamente deve essere comune a tutte le Monache per l'obbedienza di questa Religione si proibisce il dire che alcuna cosa sia sua: e guardinsi diligentemente che non s'introduca alcuna cosa sinistra, e cattiva d'avarizia per causa di tali esercizij, e lavori e del premio per essi ricevuto, o di proprietà alcuna o specialità notabile

Bolla di Eugenio IV con cui soggetta tutte le Monache e suore di S. Chiara alla Religione de' Minori di S. Francesco, e dispensa sopra la loro Regola assegnatali da Urbano IV

Eugenio Vescovo servo de' Servi di Dio al diletto Figlio Fra Giacomo de' Primadizzi di Bologna dell'Ordine de' Minori Professori di regolar osservanza salute, ed Apostolica benedizione

§ 1 In oltre avendo dichiarato il diletto Figlio Fra Giovanni di Capistrano tuo Predecessore nell'Offizio di Vicario che nella Regola 2.da della S. Chiara si contengono cento, e tre precetti nella trasgressione de' quali le Monache, e le Sorelle Professe commettono peccato mortale il che giudicando troppo duro, e scrupoloso; con autorità e tenore delle presenti dichiariamo, e vogliamo che nella trasgressione de' predetti precetti, eccetto quelli quattro, che riguardano li principali voti, cioè dell'obbedienza, Povertà, Castità, e Clausura, e sopra l'elezione, e deposizione dell'Abbadessa non commettino peccato mortale.

E questo è tutto quello che nel detto libro si legge intorno la povertà e vita comune delle Monache di S. Bernardino

Ciò non ostante corrotto col corso del tempo il naturale instituto si era introdotto un misto della Regola, anzi una delusione, perche salvo il Convivio, il Coro, ed il Dormitorio si facevano lecito le M: M: contro il vero sentimento del voto di tener, e possedere in particolare utili dei loro lavori contribuzioni vitalizie, abiti, e ricever, e distribuir regali: ed autorizzato da lungo corso di tempo l'abuso seguivano a contenersi su tal piede le M: M: viventi riducendosi a dare lo spoglio solamente nel tempo di morte in mano della Madre Abbadessa

Più che per conto nostro per difendere il grosso numero di quelle M: M:

di S. Bernard.o

di s. Bernardino (che di pochi giorni è inferiore d'una sola a quello che osserva il Nuovo Instituto.) le quali vivono all'antica osservando le pred.te fondamentali Regole che stabilite già duecento e più anni passarono poi di mano in mano sino al presente nostro tempo in cui malamente vengono dagli Autori della carta, che abbiam per mano, caluniate di proprietà non sola dalla Regola di s. Chiara ma da sacri antichi Canoni, e moderni con tanto rigor vietata a simili persone: e per togliere ancora una eterna infamia, che per ciò rimaner potrebbe al nome delle M. M. morte sin ora in questo Monistero lasciando per altro buona opinione di se, mi farò di proposito a ragionare della vita comune, del voto della povertà, e de Canoni stessi, i quali sempre anno proibito, e proibiscono tutta via ad ogni Religioso Regolare dell'uno, e dell'altro sesso di cosa alcuna come sua propria ricevere, o possedere.

E cominciando da questa = è stata sempre legge indispensabile della Ecclesiastica disciplina dei Religiosi Regolari istituiti, che pr.ma i Monaci di poi ancora i Frati, e Monache, quali con voto solenne promettono a Dio di vivere sempre in povertà niun bene d'alcuna sorta come suo proprio possedessero, volendo che con gravissime pene in vita, e doppo morte castigate fossero tutte quelle persone Regolari che convinte fossero di proprietà. Così nel cap. nolo cap. 12. dicast. 2a. q. 2. si propone per Regola ferma, ed inviolabile che a niuno dei Regolari sia lecito d'aver peculio, o aver vendite o amministrazione di beni stabili perchè queste cose racchiudono il proprio in riguardo al dominio, il quale essenzialmente è opposto al voto di povertà.

Ma più severamente ancora e con precetto severissimo, e terribile viene ciò determinato dal Concilio Lateranense di Alessandro III del quale queste sono le parole. Chiunque avrà peculio quando ciò dall'Abbate non gli venga permesso per riguardo di aministrazione ingiontali sia separato dalla comunion dell'Altare. e quello che negl'estremi della sua vita sarà trovato possessor di peculio, ne avrà fatto di ciò degna penitenza non sia sepellito di Compagnia con gl'altri Fratelli, ne per lui si facia oblazione.

E Inocenzo III nel cap. cu ad Monasterio. proibiamo dice strettamente in virtù d'obbedienza, e sotto l'invocazione del Divin Giudizio, che alcun Monaco in ciascuna maniera abbia qualche cosa di proprio, ma se alcuno veruna cosa possiede tutto sollecitamente la rassegni, che se doppo tutto ciò verrà colto di avere alcuna proprietà premessa la regolare amonizione si cacci dal Monistero, ne più riceviasi, se di nuovo non faccia penitenza secondo la disciplina Monastica. E quando la proprietà trovisi

in alcuno nella morte ancora ad indizio della di lui perdizione questa col di lui ponditore sepellirsi fuori del Monistero in un letamaio come narrasi d'aver fatto il S. Gregorio in un suo Dialogo in simil caso: sotto la stessa pena ciò si stabilisce nel Concilio Lionese anno 1075 sotto l'Arcivescovo Lanfranco. Ed altra pena trovasi nel cap. de Lapsis 16 q. 7 e nel cap. si quis 18. q. 2da

Invero cotesta legge di non aver peculio, o d'altra cosa propria ella è così spettante al voto della povertà che si può dire indispensabile e in ciò vanno del pari in una persona Regolare il debito di vivere in perpetua castità, e quello di niente avere di proprio, o suo: e di più non vi è superiore qualunque egli siasi d'ordini regolari il quale abbia facoltà di dispensare sopra di ciò con alcuno di coloro, che lui sono soggetti come si può vedere da più concilij: Concilio Montis Pessulani anno 1214. Concilio Biterense anno 1233. Concilio Campiniacense anno 1238. Concilio ad castrum Guntherij anno 1231. e Salmuriense anno 1253.

La qual cosa si conferma maggiormente dalle parole d'Innocenzio terzo le quali sono = La renonzia della proprietà è di maniera congionta alla Regola Monacale che incontro d'essa ne pure il Papa può concedere licenza d'alcuna sorte; e lo stesso dicesi pure in un Concilio già nominato Concilio Biterense. Perciò può bene il Papa far che quello, il quale è Monaco, Monaco più non sia secondo l'opinione di Vincenzo, e di Giovanni ut per gl. in detto cap. cum ad Monasterium ma non può conciliare assieme queste due cose contrarie, ed a se repugnanti. Dal che poi ne segue che ne pure la consuetudine immemorabile vale di scusa per una persona Regolare la quale ritiene alcuna proprietà sendole questo proibito dal ius naturale, e divino.

E per questo ancora io penso, che poi così replicatamente si siano fatti da Pontefici, e da Concilij, decreti cotanto rigorosi in questa materia, e che ultimamente il Concilio di Trento con tanto fervore rinovasse la legge antica alla sess.e 25 al cap. 2do della Riformazione degl' ordini Regolari quod si quis aliter quidquid tenere deprehensus, aut convictus fuerit is biennio activa, et passiva voce privatus sit, atque etiam iuxta sue regule, et ordinis constitutiones puniatur attenendosi a cui sono poi uscite le Bolle de Pontefici spezialmente di Clemente VIII e d'Urbano VIII e dechiarazioni delle sacre Congregazioni di Roma.

Se a queste tali cose avessero posto mente gl' espositori della

Carta

carta a cui ora rispondo non credo mai che fossero stati così facili a dire con sì grave calunnia delle Monache viventi e dalle già passate a miglior vita, che corrotto col corso del tempo [sic] V.ª Ma Ill.ma sarebbonsi distintamente informati dal Sig.r nos.. di ricevere che quanto alla povertà si osservato in S. Bernardino, e poi averebbono considerato ben bene, che voglia dir a cosa sia proprio, e posseder in particolare, e povertà Religiosa, alla qual parte poiche questa era in ddo Luogo propos ta ad esaminarsi venendo, io dico, che per quanto si leggano diligentemente, e minutamente si esaminino gl' antichi e moderni Canoni dei Concilij, e decreti dei Sommi Pontefici, e i molti, e dottissimi Scrittori, che sopra dalla povertà Regolare annosi lasciata alcuna dottrina niuna cosa si può trovare che mostri essere l'antico, e sino oggi mantenuto costume di vivere del Monistero di S. Bernardino alla med.ma povertà con trario, conciosiacosache, e quando mai alcuna volta in tutti i passati tempi alcuna delle Monache di S. Bernardino viene così poco curante del voto di povertà da se una volta solenem.te fatto, che veruna cosa s'appropriasse cosicche o in vita, o in mor te potesse essere convinta di posseder peculio, o d'altra cosa propria, onde e la scomunica dal sacro Altare così vivendo si meritasse, e doppo morte d'essere colle cose sue nel letamaio sepolta.

E se questo (m'inorridisco al sol pensarlo.) comune abuso fosse stato da tutte sin'ora praticato quale, e quanto grave colpa sarebbesi appicata al nome de' P.P. minori Osservanti, i quali di queste nostre Monache per 200 anni hanno avuta continuamente la spiritual direzione le di loro confessioni ascoltando, e gl' altri sagram.ti loro ministrando, e le Regole di S. Chiara spiegan do, e spesso visitandole, ed ogni triennio almeno entro il Chiostro le Celle, e gl' altri luoghi penetrando, ed ogni cosa esaminando per togliere qualunque abuso, che per nequizia del Comun nemi co, e difetto nostro anche ne sacri Luoghi, e tra persone Reli giose si può introdurre.

Ma a Dio non piaccia, che tale cosa con sì grave scandalo noi crediamo e da questo solo pensiero mi giova pensare, che il nostro Autore sia per ritrattare quanto nel p.mo ingresso di sua scrittura ha deter minato della qual cosa, acciocche egli più agevolmente persuaso sia di qui avanti anderò esponendo le dottrine degli Scrittori che della Religiosa Regolar povertà hanno con più di diligenza trattato, la maggior parte da quali niente dubitando decide, che lecito sia a Prelati delle Religioni (quando ciò non sia loro dalla Regola d'oggidì, professano spezialmente, e distintamente

prohibito, come lo è à Capuzzini, ed altri ancora) di concedere ai suoi Sudditi Frati, o Monaci, o altro che si chiamano, che presso di se abbiano peculio ad nutus Superiorj revocabile ad usus honestos, et pios = ne mica questi Autori così decidano sul solo fondamento della pratica, che in infiniti luoghi si osserva di così concedere, ed a cui sola gl'altri di più stretta opinione ricorrono per non vedersi obligati innumerabili Donne, e Uomini, e Superiori, e Sudditi condannare, che vivono similmente con buona fama di virtù, e di Religione, ma voglion essi, che una tale licenza, che ad un Religioso Regolare permette l'avere alcuna cosa, e denari ancora, ma sempre soggetti alla dysposizione del Superiore, e per i soli suoi onesti bisogni, e per moderatamente servirsi in esse già non sia prohibito dai sacri Cannoni fulminati in più volte con i Regolari proprietarj, ed infatti, se io mal non m'appongo, o la opinione di questi è vera, e non possono star salvi in conscienza ne i Superiori, che cotali licenze permettono, ne i sudditi, che di esse si vagliono.

Imperciochè la proprietà, che i Canoni che alle Persone Regolari prohibiscono è contraria alle naturali leggi del voto solenne della povertà Religiosa. Ora che non sà, che la consuetudine di longo tempo può si bene toglière il vigore a quelle leggi, quali per la maggior perfezzione dello stato della povertà, o di altra cosa ordinate vengono; ma alla sostanza della povertà Regolare, ne manco la Consuetudine immemorabile può mai derroghare.

Ma acciochè ogn'uno che del presente soggetto brama d'aver intiera notizia, conosca quanto di seguito abbia questa, che veramente è più Comune sentenza, che non sia cosa contraria ne a Canoni antichi, ne al Decreto del Concilio di Trento, che la legge degl'antichi Canoni rinovò, che un Regolare abbia e convenienti suppellettili allo stato suo, e alcun dinaro ancora, ma nella forma di sopra prescritta ci piace di qui annoverare alcuni di quegli Scrittori, che la sostengono Navar. coment. 2do de regular. n° 14, 15, e 18, è coment. 3.° n° 27, e Cons: x n° 5 Jacob de Graffij in suy decis: par. 2.da lib. 3 cap 5 n° 53, Fel. Bavian: Cons.° 36 n° 99 Th: 2.do, Jo. à Cruce de statu Relig. lib. 2do Ca: 3.° dubio 2do Fran: Emman: quest. regul. th. 3.° quest: 19 art. x et in summ th. 2do cap. 51 n° 3° in initio Ludovici Beia respons: casuus conscienc: pa: 4 casu 17 Azor. inst. mor. par. 2.da lib. 12 cap. 12 q. 2.da Fra: Lud: Miranda in manual prelat Th. 2do q. 28 art. 8 Cened. de pauper relig dubio 9 n° 4, Sanches in sum: Th. 2do. lib. 7 cap. 22 n° 11, Rodrig. de regul. q. 126 art. 4, Cato. in l. 1. col. 6 Cod. de his que pen nom. Jo: And. in Cap. 2. ex obligatonis de regiurj in 6°, ad in cap. uo ad Monas. Bus. inde n° 11 Bartol. in Auth. exigit (de bonis que libor. et Abb: Cons: 88 Vi

Dell n° 6 cons. 44 n° 4 lib. 200, et alib. seguaces Card. in tract. ca. sum consc.n: q. 54, Suar. th. 13 de Relig. lib. 8 cap. 14; Roder a Cunza in Coment. ad cap. recani 33 n° 6 dys. 81 Barbos. alleg. 203 n° 5 et in collec. doc. in Concil. Triden. sess. 25 de Reg. cap. 2do e tant altri, che per non essere infinito lascio qui fuori con tutto sia ciò che per vero dire a decidere a favor del presente nostro caso non ci sia bisogno di tante dottrine; ma basti solo esaminare minutamente il passato, e presente tenor dell'antica vita comune del Monistero di S. Bernardo, queste Monache nell'entrar al Monistero vengono dai suoi Parenti di quelle povere Religiose supelletili, e di quegl'abiti provedute, che lo stesso Monistero richiede, e vol che abbiano per loro uso con due Casse per riponervli in una delle quali hanno la biancheria, e questa è posta nella Cella che stà sempre aperta, e l'altra in cui ci stanno gl'abiti è posta in una stanza comune a tutte per ciò destinata: così pure la loro Cella addobbasi d'un Crocefisso di tre quadri d'imagine divote d'un Oratorio di Nogara d'una Sedia di Nogara, e d'una di paglia d'un Sechiello di rame, ed uno per l'aqua santa, quanto sia poi alle Limosine vitalizie, o si vogliono dire come le chiamò Clemente VIII Provigioni, o Sovenzioni, che da Parenti stessi ogn'anno vengon lor fatte, queste con tutto ciò che dai suoi tenui lavori ritragono vanno imediatamente in mano delle Monache anziane a questo Offizio destinate, e la Dio mercè tutte hanno cotanta sollecitudine per il voto della povertà, che sarebbe presso d'esse delitto non che celare di qualche dinaro l'Abbadessa ma una sola notte tenerlo seco, e così poi niuna d'esse ne vuole ne può spendere un soldo ne per i suoi onesti bisogni, ne per provedere a ciò che i loro soliti Offizj del Monistero richiedono, se questo non lo riceve dalla mano delle sopradette Monache a quest'Offizio destinate, l'autorità delle quali in questa materia non si estende, che sino ad una Lira, che per più debbano ogni volta dimandar la permissione alla Abbadessa a cui ogn'anno ancora la stessa permissione dimandano per le minute spese che ad una Lira non giungono: tutto poi è sempre per ogni bisogno del Monistero, perchè oltre che buona parte si impiega nelle obbedienze l'Abbadessa può di esso servirsi, come di fatto presentemente si serve nelle necessità del Monistero.

Ora consideri il benigno Lettore e credo che si lo farà ancora l'Autor della Carta a cui si risponde se qui ci sia luogho da cacciare cotesse Religiose d'inosservanti, e violatrici del santo voto di povertà se trà esse vi sia alcuna cosa sinistra, e cattiva d'avarizia, e propenetà dalla legge monacale proibita, e in aggiunta di ciò che abbiamo detto vi è di più in questo Monistero il costume Religiosissimo, che niuna lasciasi scapar di bocca il mio mantello, il mio Offizio, la mia Cassa, la mia Cella dicendo più tosto il nostro mantello il nostro Offizio, la nostra Cassa, la nostra Cella, e così dell'

altre cose, e perchè non nella Regola sola, ma nei Canoni ancora siamo entrati a ragionare per tutti ci serva di norma a bergiu- dicare nel caso nostro l'ordine del Concilio di Trento = mobilia vero. così ordinarono li Padri di quel Concilio: usus ita superio- res permittent, ut eorum suppelex statui paupertatis quam professi sunt, conveniat, nihilque superflui in ea sit, nihil etiam quod sit necessarium eis denegetur. chi sa quello si voglia dire suppellettili di mobili non hà bisogno d'altre applicazioni.

Sopra poi le Provvigioni o vogliam dire Sovvenzioni qual voce pos- siam noi meglio udire che quella dè Somi Pontefici. L'anno 1589. il mese di Giugno i Cardinali deputati sopra la Congregazion de' Regolari fecero alcune ordinazioni, che diedero a visitatori de' Mo- nisterj di Monache delle Città di Napoli, e di Salerno, quali poi ordinazioni furono riformate, e modificate il mese di Luglio del 1591. e tra le altre vi sono queste due, al n.° 45 = disponit præ- cipit, et mandat, ut si quæ Moniales huiusmodi sanctam, et regula- rem vivendi rationem elegerint, et omnia bona redditusve quovis mo- do ad usum concessa, vel reservata à se abdicaverint, et Monasterio tenentur Abbatissa, aut Priorissa renunciationem huiusmodi recipe- re omnino teneantur, et ex monasterij bonis, et redditibus, seu introiti- bus in his quæ ad victum, et vestitum, et reliquam vitæ sustentationem pertinent illis prompte providere et ita opportune omnia submi- nistrare ut nulla re indigere permittantur.

Al n.° 46 = In Monasterijs in quibus similiter retinentur ac tenentur provi- siones, et subventiones, et n. omnia in comuni conferuntur, conce- datur licentia accipiendi aliquam subventionem de manibus tamen Ab- batissæ, seu Præfectæ Monasterij, sive depositariæ ad nutum tamen Abbatissæ, sive Præfectæ prædictæ pro suis religiosis necessitatibus = e nelle dichiarazioni d'alcune delle dette ordinazioni fatte li 6 Maggio 1600. dicesi = Ill.mi DD. CC. die 6. Maij facta relatione SS.mo D.no N.ro præcepit et decrevit ad p.mum, et alias ut cu- ret Ill.mus D.nus Card. Archiepiscopus decreto reformationis Apos- tolicæ inviolabiliter servari, et executioni mandari præsertim quæ de supplicijs tractantur in cap. 1.° et quæ de vita comuni in 45, 46: hoc addito ut Moniales teneantur præstationes omnes ipsis assignatas superioribus fideliter notificare, et consignare in certo libro notandas, et per comunes officiales Monasterij exigen- das ad hoc ut in usum ipsarum Monialium pro singularum religiosis necessitatibus de mandato Abbatissæ, seu alterius Superioris per Mi- nistros publicos, et Comunes Monasterij in totum vel pro parte, ut opus erit, quot annis erogentur

Alex. Card. Flor.

Conciosiacosache poi nati fossero come suole avvenire alcuni dubbj so- pra l'intera esecuzione delle nuove ordinazioni il Cardinale

Arcivescovo

Arcivescovo di Napoli mandò a Roma per averne più sicura la resoluzione, a cui il Cardinal di Firenze il dì 8 Marzo 1602 dette la risposta nella seguente lettera

Nostro Signore stesso hà voluto vedere, ed esaminare le scritture mandate da V. S. Ill.ma, e date a nome delle Monache sopra l'osservanza de' Decreti della riforma de' Monasterj di cotesta Città, ed essendo assai chiari li Capti 45, e 46 delle ordinazioni generali S. S.tà vuole che si osservino come cantano, ne si aggiunga obligo ove non è. Circa la difficoltà che consiste intorno l'ultimo decreto fatto alli 6 di maggio 1600 come s'abbia da praticare S. Beatitudine hà ordinato si dichiari a V. Sig.ria Ill.ma che sia lecito all'Abbadessa, e Superiora di ciascun Monastero di permetter alle Monache, che possa ciascuna di esse spendere qualche cosa delle Sovenzioni, che li vengono date senza passare per le mani de' Ministri comuni de' Monisterj, e senza obligo d'averne a render altro conto come sarà a ragione d'uno scudo il mese per servizj minuti; purche s'osservi nel resto il Decreto come stà &

Di Roma il dì 8 Marzo 1602

E della stessa maniera spezzò un'altra vostra il dì 26 Giugno 1602 la mente sua Clemente VIII la di cui constituzione perche è assai al caso nostro ci piace di metterla in fine di questa nostra risposta.

Ora chiamisi di nuovo all'esame il tenore dell'antica usata consuetudine di S. Bernardo e si trovi se si può alcuna cosa contraria al Concilio di Trento, e che non venga permessa da' sommi Pontefici quali anzi espressamente di più concedono conciosiache come si è veduto nella lettera del Cardinal di Firenze il Papa permette, che le Monache uno scudo il mese possano spender in servizj minuti senza passar per le mani de' Ministri comuni de' Monisterj, e senza obligo d'averne a render altro conto, e le nostre Monache di S. Bernardo in servizj minuti ne suoi onesti bisogni, e in quello, che l'obbedienza loro impone richiede, in tutto finalmente quello che spendono o colla permissione della Depositaria, o con quella dell'Abbadessa non passa (crediamo assai per novevare) di quattro o cinque il n.o di 12 scudi l'anno.

Ora quello che il Concilio non vieta, e che i Papi espressamente concedono vorranno poi i semplici Uomini condannare?

Resta dunque più chiaro della luce di mezo giorno che niuna proprietà vi è nell'antico tenor di vita di S. Bernardino, che oggi dì si osserva dalle nostre Monache, veniamo ora alla vita comune, e primieramente sia ben avvertito il benigno Lettore che la vita comune non è dell'essenza della povertà, se non in quanto la proprietà esclude, e perciò veggiamo tollerato da Papi, che tanti, e tanti Religiosi Regolari abbiano e nel mangiare, e nella Cella alcuna differenza dagl'altri loro Frati. Ed in questo i Papi mostrano, che la loro volontà è molto più indulgente colle Monache di quello sia co' Monaci, e co' Frati; imperciochè Clemente VIII Urbano VIII, e Innocenzo nelle loro Bolle

nelle quali la vita comune comandano, i due primi a tutti i Regolari, e il terzo a P.P. Minori Osservanti, le Monache mai non nominano, in altri luoghi poi espressamente Clemente VIII dice di non volerla a queste comandare come tu benigno lettore ti ricorderai d'aver poco fà letto nelle Constituzioni di sopra addotte, e leggerai in quella, che posta sarà qui in fine.

Ora dunque poniamo in questo luogho il Capitolo primo della sessione 25 del Concilio di Trento de' Regolari, e delle Monache = quoniam non ignorat sancta Sinodus quantum ex Monasterijs piè institutis, et recte administratis in Ecclesia Dei splendoris, atque utilitatis oriatur necessarium esse censuit quo facilius, ac maturius ubi collapsa est vetus, et regularis disciplina instauretur, et constantius ubi conservata est perseveret praecipere prout hoc decreto praecipit, ut omnes regulares tam Viri, quam mulieres ad regulae quam professi sunt praescriptum vitam instituant, et componant, atque inprimis, quae ad suae professionis perfectionem ut obedientiae, et paupertatis, et castitatis, ac si quae alia sunt alicuius regulae, et ordinis peculiaria vota, et praecepta ad eorum respectivè essentiam, nec non ad comunem victum, et vestitum observanda pertinent fideliter observent

Gl'abusi, che per la caduta dell'antica regolar disciplina doveano essere introdotti in molti Monisterj circa la vita comune al tempo in cui si celebrava il Concilio di Trento saranno stati siccome io credo quelli, che il nostro Autore caluniando le nostre Monache vuol far credere, che presentemente trà esse vi siano e quello, che leggesi nel Concilio nostro Aquileiese addunato già nell'1596 affine di stabilire la santa riforma del Concilio di Trento da Monsig.r Fran.co Barbaro di bona, e felice memoria = noi condaniamo (queste sono le formali parole) ed intendiamo di abbolire la partizione delle rendite del Monistero così di formento come di Vino le quali si facevano trà le Monache di maniera che ciascuna ne avesse

una

una porzione, e di questa da per se si provedevane tutte le cose neccessarie per vivere; ma lasciamo qui da parte queste interpretazioni, e colle parole dello stesso Concilio raggioniamo al caso nostro.

Vuole il Concilio, che si ristabilisca la disciplina caduta, e che fedelmente si debbano osservar tutti que' voti, e precetti, che alla comunanza del vito, e vestito s'appartengono: et si qua sunt alia alicuius regula et ordinis peculiaria vota, et precepta ad eorum respective essentiam, nec non ad communem victum, et vestitum observandum pertinentia. ora mi si mostri, che in questo Monistero sia tra le nostre Monache caduta la disciplina del viver comune ordinato dalla Regola, che professano: mi si mostri alcun voto, o alcun precetto che questo nuovo instituto sopra cui si disputa, comandi, e all'ora poi si dia principio a ragionar contro di noi

Non è forsi in oggi tra le nostre Monache quella stessa vita comune che era stata inanzi l'anno 1692. tempo in cui per maggior sicurezza della conscienza delle Monache di S. Bernardino si diede alla stampa quella Regola, che sola le stesse Monache debbono osservare? Quella stessa vita comune, che il libro della Regola publicato non condannò in alcun capitolo, ma lasciò nell'esser suo, ad a cui solo pose alcuni ordini come certi cancelli tra cui dovesse stare, e per abuso non potesse mai allargarsi, come per grazia di Iddio non s'è tra le nostre Monache allargata, imperciochè non è forsi anche in oggi tra esse ogni cosa comodamente comune, come è sempre stata? Non si guardano esse dal dir che alcuna cosa sia sua? Vi si è forse introdotta alcuna cosa sinistra, o cattiva d'avarizia per causa de' lavori, che come sempre s'è praticato fanno tutte nella sua Cella, e del premio, che per essi ricevono? Vi è forse proprietà alcuna, o spezialità notabile? se vi sono cotali abusi si tolgano pure: ma se non sono . . . ma se questa zizania gl'Agricoltori di questo Campo Evangelico non hanno colla loro vigilanza lasciato che dal comun nemico fosse sopra del buon formento seminata, perche mai sotto il pretesto di voler sradicar la zizania di sbarbare il formento, che rallegrava il Padrone del Campo stesso colla speranza d'una buona mietitura? Lodato Iddio che abbiamo la Regola in mano, a che senza temer di confondervi possiamo con essa provare al Monistero, e consolarci vedendo che le nostre Monache, e le già passate a miglior vita sono state, e sono Religiosissime nell'osservarla.

Sovengati benigno lettore di quello che qui sopra avrai letto circa gl'abiti, e suppelletili, che la Regola del Monistero permette, ed hà sempre permesso, nella stessa guisa, che le nostre Monache abbiano. E quanto poi al vitto si hà che il Monistero provedde ogni giorno a tutte dello stesso pane, e vino, e della stessa Menestra, e pietanza, e perche alcuna volta in un'anno, e queste ancora colla permission delle Superiori accade che ciascheduna d'esse abbia qualche piatto

(che d'ordinario colle viuire parteciparo.) e mandarsele dai sua Domestici, o fatoselo sempre colla stessa permissione come di sopra abbiam detto colle loro prouisioni, o souenzioni, che vogliam dirle si vorrà dedurre, che questa sia una spezialità notabile pro, hibita dalla Regola una pocca contastenole usanza un abuso con, dannato dal Concilio di Trento? Io m'appello al prudente Lettore se ben ponderare queste cose solamente, che noi abbiam detto (già che molte altre per l'angustia del tempo dobbiamo ometere.) si possa con ragione, ed equità concludere, se il tenore di vita conseruato fino al presente dalle Monache di S. Bernardino sia discordevole, e repugnante dalla vita comune, e così Io m'appello se l'Autore della consaputa informazione non è tenuto per ogni modo a ritrattare quel sentimento, che senza i douuti riflessi hà diseminato, cioè, che s'è introdotto un misto di Regola, o più tosto una delusione, e che col corso del tempo si è corrotto il natural instituto, e restituire a PP. Mi, nori Osseruanti il buon Nome che loro hà tolto attribuendo si fatto abuso a un Monistero che hà sempre da loro preso il gouerno, e la direzione spirituale.

Riducendosi a fare lo spropio solamente nel tempo di morte in mano della M. Abbadessa.

Se si potesse credere che il nostro Autore usando questa frase spropio l'intendesse in quel sano modo, che deciasi in parlando di Re, ligiosi Regolari io sarei di qui passato inanzi senza scriver parola essendo che questo dire fare spropio tanto è lontano che supponga inanzi propio posseduto, quanto che anche i Ca, puzzini in tempo di morte fanno lo spropio: questo dunque, che noi diciamo fare spropio, vuol dire, ed è una dichiarazione, che fà il Religioso a quell'ora, che tutto ciò, che in mano del Superiore rassegna, l'hà egli auuto à puro uso; ma il nostro Autore prende questa cosa ben in altro senso, e vuol con ciò di nouo far intendere quello, che immediatamente hà detto, ciò è che viuendo auessero contro il voto sentimento posseduto, ed in una parola fossero state proprietarie. Legga un poco quello che s'è qui inanzi esposto, e si confonda della graue calunnia, che hà procurato di diseminare; e perche questo punto è co, mune agli stessi PP. Minori Osseruanti a cui la Spiritual di, rezione delle nostre Monache è ingionta e ad infiniti altri Re, ligiosi Regolari, anzi tanto più a questi, quanto che in questa materia sono assai più rigorose le nostre Monache come infatti abbiamo dimostrato, così penso, che auerà dagl'altri, che lui sapranno rispondere, o forse tutti giudicheranno, che una scrittura di sì poco discernimento niuna risposta si merita.

Commossa da interni rimorsi nell'antepassato anno 1732 una di esse R.de M. uolle far subito lo spro, prio perpetuo d'ogni suo auere in mano alla Ma,

dre

tre Abbadessa e l'esempio di questa fù seguitato da altre, che per l'insinuazione del P. Confessore, e per comando del Rº P. Provinziale a quali fece nota la novità accettò le dette renonzie, e spogliazioni

Dal racconto della Monacha che fù la P.ma a dire di voler vivere in nuova vita comune io non dirò cos'alcuna si perche io non entro ad indagar la coscienza degl'altri, e se ancora perche niente vi scorgo in esso che ci sia contrario.

Ed in seguito di ciò ordinò il detto Provinziale che devesse accettare tutte quelle Madri che liberamente, e spontaneamente volessero vivere spogliatte nella perpetua osservanza in vita comune.

Si lassa addunque ancor presentemente alle tre povere Novizie quella libertà, e spontaneità che si permette alle altre professe.

Venuto alla visita l'anno 1733 il nuovo Provinziale, e ritrovata l'introduzione di vita comune l'approvò privata, e publicamente.

Questo che qui dicesi dal nostro avversario è per rispondere à quello che nella sposizione del caso da noi fatta, e da molti approvata, e sotoscritta si legge, cioè che questo nuovo instituto fù privatamente principiato, e il mai proposto in Capitolo, e che il M. Rº P. Ministro Provinziale non volse approvarlo ne fare alcuna novità. Ma io prego ciascuno a considerare ciò che voglia dire parlando secondo le leggi civili, e canoniche questa voce approvare, che il P. Provinziale lodasse la instituzione della vita comune tanto è lontano che io il neghi, che anzi ne sono persuasissimo essendo che da tutti gl'Uomini, e spezialmente Religiosi tutte le cose che buone si stimano debbon esser lodate, e comendate. Ma nel caso nostro ogn'un vede, che la parola approvare non vuol dir già semplicemente lodar che che sia, ma stabilire una cosa con decreto, e colle maniere canoniche, e Civili, darle forza, e vigor di legge, e questo è quanto noi diciamo, e sosteniamo non essere stato fatto dal P. Provinziale come ben lo sà l'Autore della Causa contro la quale abbiò preso a scrivere.

E nella vera della visita alla presenza di tutte le Monache capitolarmente congregate nella Chiesa inferiore secondo il solito comendò come necessario alle Religiose Francescane il santo instituto della vita comune.

Che cose si fanno mai dire a questo Provinciale? Che cosa mai hanno di sopra più queste Francescane di quello, che abbiano i P. P. Minori Osservanti? Io non lo trovo ne in la Regola, che anzi

suppone, e permette, che vivono della maniera di cui sono vivute insino ad oggi, ne so poco sulle bolle de santi Pontefici. Io trovo bene che Papa Eugenio IV le dispensò da novantaotto oblighi che avevano di peccato mortale, e ne lasciò loro solamente quattro come si può vedere nella bolla sopra addotta, e quello, sopra l' elezione a deposizione dell' Abbadessa; e trovo ancora che di più gl' altri Papi sono sempre stati intorno alla vita comune più indulgenti con le Monache, che con i Frati, e coi Monaci, come abbiamo fatto vedere: e poi se è necessario perche NS. comandarlo anche alle altre.[a] Ma che vado io rispondendo a queste cose doppo avere a mio credere bastantemente detto di sopra intorno a questo punto, e dimostrato esservi stato nei passati tempi, ed esservi presentemente osservata la vita comune dalle nostre Monache di che lodati siano i loro Visitatori che non mai vi lasciarono entrare abuso di sorta.

Desideroso poi di vedere ad accrescersi il numero, ma senza violentare la libertà delle Professe si contentò d'animarle con le più forti insinuazioni a seguitar il santo esempio. E perche ritrovò esser state accettate due sorelle donzelle alla Religione prescrisse alla M. Abbadessa il dovere avvertire P.[re] Ma di darli l'atto che dovevano professare la vita comune di nuovo introdotta il che fù da essa eseguito con avisare la Madre, ed un Frati di dette donzelle che mostrarono tutta l'approvazione, e di buona voglia il loro consentimento

Io lascio pensare alle Persone savie, se in tempo che il Monistero di trenta sei luoghi che lo compongono nove vacanti ne aveva, e che difficilmente supplivasi agl' indispensabili doveri del Monistero potesse il Provinziale lasciarsi indurre dalla divozione privata da alcune poche a fare un decreto, che rendesse vie più difficile l'occupazione di cotai luoghi. Aggiungendo un altro nuovo obligo agl' altri che sono in cotesta Religione dei quali ne aveva molti, come abbiam veduto Eugenio IV dispensati. Ma se sia vero, o nò che questo precetto facesse all' ora il P. Provinziale all' Abbadessa lo vedremo chiaramente qui sotto; basti ora il dire che certamente l' Abbadessa non espose già mai tai ordini come far doveva quando le fossero stati dati, imperciocche ne inanzi che fossero ricevuti i voti delle Monache per l' accettazione di queste due Vergini sorelle, ne sul' atto di riceverli, ne doppo all' or che si stabilì con istromento la Limosina della dote ne sull' istromento stesso ne quando questo fù presentato all' Ill.[ma] Convocazione di questa Città, ne finalmente alcuna volta, quando da davvero si parlò della vestitura di queste due sorelle una parola si dire mai di questa nuova condizione, ed obligo. Io non niego che una o due volte parlando come si fà nelle visite spiegasse l' Abbadessa alla Madre, ed al Frati delle due sorelle l' intenzione, che ella aveva all' ora d' introdurre cioè con altre poche la nuova vita comune; ma ciò che importa.[a] Primieramente

se questo

se questo aveva ad essere un' obligo come gl'altri della Religione n̄.
alla Madre, o al Frat°, ma alle due Sorelle, che aveano ad osservarlo
dovea essere espressamente comunicato, si come comandò Eugenio IV
e Inocenzio XII e si come ancora nel cap. 13. della Regola si
legge, e se ciò si dèa fare di quelli che sono antichi oblighi della Reli-
gione, quanto più poi di quelli che recentemente si vogliono introdu-
re.^a In oltre. In qual maniera spiegò l' Abbadessa questa sua in-
tenzione alla Madre ed al Frat.^a Sempre privatamente e da se sola
senza porre questa cosa in obligo ed in condizione, e senza mai no-
minar o Provinziale, o Monistero, o Regola, perche in verità ciò
nominar non potea; e quando ancor lo avesse fatto tutto sarebbe
stato vano, e di niun valore, perche ne la Regola richiede un
tale istituto, come si è detto sopra, ne tale era stato il comando
del Provinziale, o la mente del Monistero, quando non vogliamo
dire che quattro, o cinque monache le quali trà se ordivano un tal
disegno senza mai proporlo in Capit° debbano all' altre di tanto
maggior numero prevalere. La risposta dunque data all' Abbadessa
dalla Madre, e dal Frat° fu solamente come la proposta di cosa
buona lodando la di lei intenzione non come a condizione di nuo-
vo obligo che non erano già così sciocchi o il Frat°, o la Madre d'
accettar per le Figlie, e Sorelle un' impegno che non aveva ne ordi-
ne ne regola, e che non si sapeva ne quanto pesante dovesse esse-
re ne come avesse a finire.

Arrivato in Venezia il P. Provinziale rinovò con
sua lettera 14 Giugno 1733. diretta alla M. Abbadessa
le sue premure per l' istituto.

Noi ne questa lettera mai abbiamo veduta, ne sappiam cosa si contenesse:
qui però merita rifleso l' arte del nostro avversario per far cre-
dere ad ogni modo, che il Provinziale abbia comandato che queste
due Vergini Sorelle fossero vestite col debito di professare la nuova
vita comune = rinovò dice egli parlando del Provinziale con sua
lettera 14 Giugno 1733. diretta alla M: Abbadessa le sue premure
per l' istituto: e poi tosto soggiunge: ciò non ostante vestito il sa-
cro abito e credendo egli così di far pensare che la lettera del Pro-
vinziale si eseguisse inanzi la vestitura delle due sorelle. Ma quanto
và egli errato.^2 Mentre tutti quei cui importa di sapere nel presen-
te caso, ben si ricordano, che a d. sette Giugno vestirono insieme
queste due Sorelle l' abito di S. Bernardino

Apena scorse qualche mese, che le dette Donzelle si fa-
cevano intendere di n̄. voler professare la vita comune

A che dicasi qualche mese se otto giorni dopo che furono entrate apena
si volle far loro provare il nuovo istituto, che tenevano cinque, o
sei separatesi dalle altre venti una, o 22, tosto le due sorelle ven-
dutesi p.^ma atonite d'una cosa da esse ne pur mai pensata

ricusorono assolutamente d'accettare alcuna novità dichiaran-
dosi di voler stare alla vita comune antica per cui sola osserva-
re erano nel Monistero entrate

Benche poi sulle insinuazioni dello stesso Frate del
passato Agosto si dichiarassero, e promettessero alla pre-
senza della M: Abbadessa di professare la vita comune
ed una d'esse Sorelle rinovasse anche doppo la stessa
dichiarazione alla M: Abbadessa

Siegue l'Avversario a raccontar il fatto modo suo, e p.mo diciam
di quello, che egli vuole, che queste due Sorelle sulle insinua-
zioni del Frate nel passato Agosto si dichiarassero, e promet-
tessero alla presenza della M: Abbadessa di professare la nuova
vita comune. Come promettere, e far promettere di professa-
re un nuovo istituto. (se però istituto si deve chiamare quello
che non hà ne ordini, ne Capi, ne Regola d'alcuna sorta.) p.mo
non solo di provarlo, ma ancora di saper quello che avesse ad
essere.? Mostra egli ben poco quest'Uomo d'intendersi di pro-
fessione = ora venghiamo al racconto di tutto il fatto, perche si
conosca da chi che sia essere le due Sorelle tacciate di leggerezza,
e volubilità.

Tre mesi e più doppo che le Sorelle avevano vestito l'abito di ques-
ta Religione l'Abbadessa, ed una o due altre Monache le quali
si dichiaravano molto interessate per la Casa di queste due Sorel-
le fecero replicata instanza al Fratello perche volesse egli alle
med.me Sorelle persuadere d'unirsi con loro nella accettazione
del nuovo istituto, ne mai però dissero, che egli fosse a ciò tenuto
ben sapendo esse come le cose stavanno. Il Frate riportatosi in-
cautamente a ciò che coteste Monache lui raccontavano del
nuovo instituto per compiacerle s'indusse un giorno a parlare
sopra di questo alle Sorelle, quali trovò ferme e costanti di nō.
voler osservare in quel Monistero se non l'antica, e p.ma Regola:
continuò egli per più di due ore in tal discorso esprimendosi più
volte che non intendeva gia d'obligarle alla professione di ques-
ta nuova legge perche ciò ei non poteva fare, ma che solo dice-
va loro, che per l'anno del Noviziato ci stassero alla meglio
che potevano, e finalmente loro estorse la promessa di starvi
così per quell'anno come ancora di partecipar tutto ciò all'Abba-
dessa. Di questa maniera vi sono elleno state sempre contro lor
voglia, e colla ferma fidanza, che finito l'anno fosse in piena
loro libertà di professare la sola antica, e sin all'ora osserva-
ta vita comune, e per dir quello che le Sorelle hanno sempre
risposto sopra di ciò: esse erano quelle che vedevano, e che pro-
vavano, che per loro non era quel nuovo istituto, e che perciò
non volevano soggettarsi ad altra cosa di più di quello che
prescriveva la Regola per cui sola osservare era colà en-
trate; che se in altra maniera avessero avuto a vivere

altro

altro Monistero ancora aurebbono eletto per lor soggiorno. Perciò replico, chi può mai persuadersi, che il Vat sia stato di sì poca mente, e così poco riccordevole del Comando del concilio di Trento, che abbia voluto alla cieca obligare le due Sorelle per tutta la vita loro ad una cosa guacissima, e che non avea ne ordine, ne Regole, ne principio, ne fine, se nò che egli forsi affine di compiacere di souerchio quelle tre, o quattro Madri, che gl' aveano parlato s'inoltrò troppo nella libertà delle Sorelle, che Dio, e per un anno, e per sempre intiera, ed assoluta a tutti hà donato

Ritornato in quest' anno 1734 il P. Provinziale alla visita hà ritrovato accresciuto il numero delle Religiose a vita comune, essendone sin' all' ora 13 Coriste, e nè giorni della visita s' accrebbe d' altre quattro siche in tutte sono 17.

quello che

S' aggiunge ~~ancora~~ che al suo arriuo il P. Provinziale nel mese di Maggio passato tempo ov' mai prossime alla professione delle due Sorelle Nouizie ritrouiamo il numero di quelle, che aueuano accettata la noua vita comune cresciuto sino a 13 egli è uero. Non così è uero (chi aurebbe creduto mai, che quest' Autore burlar gl' Vomini in cose così patenti volesse?) quello che si dice, cioè che questo numero nei giorni della visita accrebbesi d' altre 4 Coriste; imperciochè quest' è bene il Provinziale colle pesanti sue insinuazioni indurre queste 4 ultime Professe di Coro a sottoscriuere i Capitoli, ed a promettere d' entrare una volta in questo istituto di nuoua vita comune, ma esse poi si riseruarono il tempo di farlo à piena, e libera lor sodisfazione ed una sola determinò il tempo di ciò fare alla prossima passata Pentecoste una settimana doppo, che secondo il prescritto del Concilio di Trento doueuano auer professato; e di questa maniera ne pur le Nouizie nostre anno giurato di non mai entrare in codesto nouo uiuer comune, e solo per ora non si sentono inspirate di aggiungere a tre uoti solenni questo ancora di osseruare questa nuoua legge, a cui sanno di nò auer alcun obligo, ed a cui per altro si sono spontaneamente obligate, auendo sottoscritto d' entrarui all' ora che entrate ui saranno tutte le altre, che di presente perseuerano nell' antico istituto

Considerato per tanto il felice incremento d' opera si sanza essere efformò i Capti per la vita comune li propone all' accettazione, e questi furono sottoscritti da 17 monache Coriste.

Ecco dunque per confessione dello stesso nostro Autore se sia uero quello che due o tre uolte abbiamo noi detto qui sopra, cioè che il nouo istituto quando ~~alle~~ nostre Nouizze uestirono l' abito Religioso, e per tutto l' anno del loro nouiziato nò hà mai auuto ne forma, ne ordine, ne Regola

Ridotte le cose a questo stato si sono di nuouo le due Donzelle Nouizie, che erano prossime alla professione

fatte intendere di non voler professare la vita comune

Queste Sorelle e quando entrarono nel Monistero, e tutto l'anno del Noviziato, e nel fine d'esso si sono sempre fatte intendere, che esse non acconsentivano al nuovo Istituto, e che volevano professare l'antica vita comune, e colla sola formola, che prescrive la Regola;

Ed hanno tirato nella loro opinione altra Novizia, che non è delle sottoposte à Capti

Questo Autore hà principiato a raccontar le cose a modo suo, e diversamente da quello che infatti lo sono, e così pure continua anche quando si pensa d'addossare una grave calunnia a queste due Sorelle. Ne questa è cosa nuova, conciosiache anche sul fine del Noviziato di tutte tre queste Vergini doppo aver la parte, che ci è contraria veduto di non poter più sostenere il pensiero, che avevano d'escludere dalla professione queste tre Vergini per questo solo che ricusavano d'accettare il nuovo Istituto cominciarono a disseminare che elleno no. avevano vocazione allo stato Religioso, e che perciò servivanosi dello specioso pretesto di no. potere, o voler accettare il nuovo Istituto; mà questa calunnia (Dio ne sia lodato) colla costanza delle tre Novizie, e col testimonio di tutti quei che colle med.me in questo tempo anno parlato, e spezialmente degl'Ill.mi Sindici del Monistero si è già risoluta affatto a confusione di chi cotanto irragionevolmente disseminata l'avea. Ora dunque veggiamo, se sia così vero quello che il nostro Autore dice, che la terza Novizia dalle due Sorelle sia stata tirata nell'opinione di no. professar il nuovo comune: e per chiarirsi di ciò, mezo più sicuro, che quello di interrogar lei stessa, i di lei Domestici, e chi con essa confidentemente hà parlato; mà se ella dirà, che non hà mai avuta altra intenzione, che di stare all'antica vita comune del Monistero di S. Bernardino, e se i di lei domestici, e tutti quei, che con essa confidentemente hanno parlato faranno di ciò testimonio, che si dovrà dire non dirò più del nostro Autore, perche egli hà scritto quello, che lui è stato detto, ma delle Persone, che queste cose, così gravemente false, lui hanno fatto scrivere!

Sappiasi adunque che così questa terza Novizia, come anco i di lei Domestici per parte de' quali insiememente col gl'altri Domestici delle altre Novizie Sorelle questa risposta s'è fatta sono pronti a mantener ciò ovunque siasi: ed ora è tempo ancora di dimostrare quello, che una volta abbiamo promesso; cioè esser impossibile che il P. Provinziale quando l'anno passato, nel tempo prossimo alla vestitura di queste tre Novizie fù alla visita di questo Monistero prescrivesse alla M. Abbadessa di dover avvertire queste due Sorelle S.ne di Dolti l'atto, che dovevano professare la vita comune di nuovo introdotta. In quei giorni adunque cioè alla metà del mese di Maggio quando il P. Provinziale era attualm.te alla visita intimo assolutamente alla terza nostra Novizia Cortelezzi (ciò che non fece come abbiamo già mostrato colle due Sorelle Bravidè, e se fatto l'avesse i di loro Domestici avrebbono

fatto

fatto lo stesso, che ora si narra aver fatto quella di questa terza Novizia.) che non voleva ricevarla nel Monistero se non si obligava di stare alla sua nova vita comune. Turbossi talmente questa Vergine alla nuova ed irregolare intimazione dell'Abbadessa, che quantunque avesse già disposte le cose sue per entrar nel Monistero, o nel giorno stesso, o poco doppo della vestitura delle due Sorelle pur voleva cambiar Monistero quando lasciata non fosse nella libertà di professare la vita comune antica: per la qual cosa la Madre di lei per esser certa se veramente l'Abbadessa parlasse privatamente, e da se (che in simil caso sapeva, anch'ella che i di lei ordini niun vigore dovevano avere, come se fatti non fossero.) overo per comando del P. Provinciale perche per parte del Monistero non vi era alcuna nova disposizione andossene al Convento de' RR. della Vigna negl'ultimi giorni della visita e fatto chiedere il P. Provinciale lo dimandò di quello per cui era là venuta, ed egli alla presenza di ben tre Sacerdoti le rispose con queste precise parole = Sig.ra Orsola (questo è il nome della Madre di questa terza Novizia.) lasci pur, che la Ragazza vesta l'abito Religioso che quando sarà alla professione quanto alla vita comune sarà in di lei libertà di fare quello vorrà = io quivi lascierò d'avvertire quello che a tutti è chiaro, cioè che con questa dichiarazione ogni precetto, che dicesi dato da lui all'Abbadessa rendessi invalido, e dimanderò solamente chi sia che possa, e voglia persuadersi che nello stesso tempo, e della stessa cosa il Provinciale a una maniera parlasse all'Abbadessa, ed in altra agl'altri. Si vorrà forse dire, (che non è già senza un sottile artifizio quel tacersi in questo passo la terza Novizia.) che il Provinciale facesse il comando per le sole due Sorelle? Ma qual ragione di questa diversità? Perche dovevano aver quell'obligo le sud.e due, perche questa dispensa la terza? O la bella vita comune, se sul principio doveva avere questa grande differenza! O per tutte tre il comando, o per tutte tre la dispensa: un sano giudizio non può pensar altrimenti, e se la dispensa fù chiaramente spiegata in faccia di tre testimonj, dunque non vi fù per alcun modo il comando

Li loro Domestici si sono fatti partigiani della loro renitenza.

E forse da farsi meraviglia, se in caso di tanta importanza hanno i Domestici preso a difendere le ragioni di queste tre Novizie? Non è ella forsi una cosa conforme alle leggi del sangue, e della natura? Se le Figlie vedendosi abbandonate da' suoi domestici fossero state dalla necessità obligate a far contro la loro volontà di se stesse, e per tutta la vita sua un sagrifizio a cui non si sentono per ora da Dio chiamate: chi avrebbe potuto non condannare i Domestici stessi, e non dire, che per particolare interesse ciò avessero fatto, e per timore di non aver a soccombere a nuova spesa per collocare in ogni caso le dette Giovani in altro Monistero, ove in quiete d'animo, ed in tranquillità potessero a Dio servire? Manco male però, che la parte si è ravveduta, e l'uso della libertà, che debbono avere, queste tre Novizie in professare o la vita comune antica, o la vita comune nuova non più ostinazione chiamasi, ma sol renitenza. Quando che questi due erano da principio [illegible] co' quali pretendevasi di dimostrare, che queste fossero ed ogni

modo tenute ad abbracciare la nuova vita comune: il 3zo: un Religioso dee attendere alla maggior perfezione. Maggior perfezione è la vita comune, dunque &c. Mi sia permesso dimostrare con un esempio quanto provi un tale argomento. Un Religioso dee attendere alla maggior perfezione, maggior perfezione è l'osservanza del perpetuo silenzio, la pratica della quotidiana disciplina, il digiuno in pane ed acqua, dunque un Religioso &c. Chi non vede quanto sia strana una tal conseguenza. Si intenda addunque in miglior senso la massima, la quale se obligasse, di quanto pochi Religiosi potrebbesi ragionevolmente sperare che fossero salvi ancora considerata solamente la pratica della vita comune nella maniera, che si vuol ora introdurre in S. Bernardino. perche addunque con quella massima che non obliga le Professe, e gl'altri Religiosi si vorrà obligare queste tre Novizie? E forsi bisogno di replicare ciò che si è detto tante volte che elleno hanno vestito il sacro abito senza quest'obligo, o condizione anzi hanno vissuto quest'anno del Noviziato sulla fede data loro dal Provinziale di poter alla professione far quello che volevano quanto alla nuova vita comune, e sù la fede della Regola stessa, che a niuna di queste cose le obliga in alcun modo?

L'altro argomento era: non si dee ammettere alla professione chi non vuol obbedire al suo Superiore, queste tre giovani non vogliono obbedire &c dunque &c. chi s'intende d'obbedienza Religiosa, e chi sa distinguere l'ostinazione dall'uso libero della volontà non cerca risposta a questo argomento, perche la vede da se. Pure io dirò: che non vi può essere disobbedienza, ed ostinazione ove non precede il comando. Ora mi si dica chi è che comanda a queste tre Novizie il professar la nova vita comune. Forsi la Legge particolare del Monistero? Nò perche in tutta la Regola non vi è di ciò una sillaba; Forsi il Provinziale? Ne pure. Primo perche furono accettate con contratto fatto sull'uso antico non riprovato dallo stesso Provinciale. Poi perche egli di propria bocca le assicurò, che al tempo della Professione sarebbero state in piena libertà in ordine a questa nuova vita comune

Così asserire che le donzelle al loro ingresso al Monistero non sono state avvertite di dover professare vita comune.

Le tre nostre Novizie hanno sempre avuta intenzione, ed ora ancora sono prontissime a professare l'antica vita comune nella maniera che dalla Regola 1692 fù lasciata e colla solita professione inalterabile prescritta da Eugenio IV. Del dover poi elleno professare la nuova vita comune i loro Domestici, non solo attestiscono, ma provano che non solo elleno state avvertite nella dovuta forma, e che ogni avvertimento di niun valore sarebbe stato

Hanno fatto delle commozioni nella Città strepitose

Noi non abbiamo sentito per questo affare alcuno strepito nella Città. Si bene ci è toccato di provare per questo interesse un beni-

gno

gno, ed unanimo compatimento, così nel publico, come nella maggior parte dei privati ancora di cui ne conservaranno eterna la memoria.

> Come se si volesse constringerle o a professare il comune o a sortire dal Monistero

E di che altro dunque si tratta? Perche si è differita, e si differisce ancora la professione di queste tre Vergini? Non son elleno prontissime ad accettar tutta la Regola sin' a questi ultimi anni da tutte osservata? Si venga pur alle prove. Ma che arte è questa di voler in questa maniera diversificare lo stato delle cose doppo che egli a tutta la Città è fatto chiaro.

> Non contente dell' operato in Città sono ricorsi all' Ecc.mo Mag.to sopra i Monisterj dove si è portato far rilasciar lettera a questo Ecc.mo S. Luog.te con la quale come ex Offitio li viene comesso d' informare sopra l' Istituto del detto Monistero, ed altri particolari, e che in tanto sij sospesa la ballotazione delle Novizze per la approvazione. In ordine a dette lettere fece comettere il Regimento alla M. Abbadessa la sospensione della ballotazione la quale sin' ora è stata sospesa.

A questa parte io non rispondo perche non tocca a me di dar al nostro Autore raguaglio d' alcuna di queste cose.

> Questa è la veridica, e sincera informazione del fatto e della serie dell' occorso, e da ciò è facile à comprender, se possino le Novizze ogni volta, che vogliono professare in detto Monistero sottrarsi di professare il comune già stabilito.

Giudichi pure il benigno, e prudente Lettore se la carta a cui sin' ora hò data risposta contenga una veridica, e sincera informazione del fatto, e della serie dell' occorso, che noi, che della sola verità, e sincerità siamo amanti doppo aver dimostrato esser questa dal canto nostro, ci restaremo col dichiararci pronti a sostener da per tutto le cose come di sopra le abbiamo esposte.

> Se possino allegar ~~[illegible]~~ pretesto di non aver avuta notizia del nuovo istituto, che incominciava ad introdursi al tempo del loro ingresso, quando ne fù avvertita la madre, ed il Tutor

Non pretesto, ma verità di ciò esse possono alegare ed ogni avviso datto nella forma già espressa al Tutor, ed alla Madre delle due Sorelle Novizie, ed ogni avertimento dichiarato alla Madre della nostra terza Novizia fù pensato, inventato, e per quelle ragioni che altra

mo mostrate di niun valore, come di cosa che è oltre la Regola, ed è i voti di questo Monistero permessa solo, e voglio creder anche lodata dal Provinziale in quelle poche che da se abbracciata l'aveuano, ma n. però da esso posta in obligo.

Con i quali gli fù fatto tutto il maneggio della loro accettazione, ed a quali fù fatta agevolezza nelli mo bili col riguardo al ~~[illegible]~~ nuovo istituto di vita comune.

È vero che con la Madre, e coi Frati fù fatto il maneggio della loro accettazione, non però con essi soli; mà è verissimo ancora che in tutto il maneggio n. si disse mai una parola di questa nuova vita comune, e che niuna agevolezza hà riceuuto la Casa delle due Sorelle Novizie in riguardo al nuouo istituto di vita comune.

Se possino alegar ignoranza di douer professar il comune mentre la Maestra delle Novizie, che li fù data, è una delle Religiose, che già aueua fatto lo spropio

La regola prescriue, che inanzi che le Vergini uestano l'abito Religioso ~~[illegible]~~ e p.ma che loro si taglino i Capelli si debba loro notificar chiaramente tutti gl' oblighi della Religione, e la stessa Regola vuole, che uestito, che abbino lo stesso abito Religioso, la qual cosa, come abbiamo detto un' altra volta si fà, tosto che si riceuono nel Monistero uuole dissi, che la Maestra le faccia prouare gl' oblighi stessi della Religione, e souengati ancora o benigno lettore della risposta data dal Provinziale, e poi giudica tu, se al Provinziale, ed alla Regola prefarsi si debba la Maestra

Se persistendo con tali pretesti a n. voler professar il comune possano le M: M: esser obligate da alcuna autorità ad accettarle Professe, che abbino a uiuer a loro talento con quelle che sin'ora n. hanno fatto lo spropio con pregiudizio spirituale, e temporale del Monistero.

Lodato Iddio, che l'informazione è finita senza che in essa abbiasi potuto alcuna cosa opporre alle due nostre Novizie, per cui si possa pretender d'escluderle dalla professione, se n. la sola di n. voler esse aggiunger alla formola della professione ordinata da Papa Urbano IV ed Eugenio IV un' altro voto ~~di stare alla nuoua~~ uita comune, che in nessun Capitolo della Regola si può mostrare che comandata uenga, e il di cui obligo, ne esse al uestir dell' abito Religioso si presero, ne fù loro proposto da chi solo poteua proporlo.

Non così il nostro Autore hà fatto con quelle Monache che ancora osseruano l'antica vita comune per dimostrar l'innocenza delle quali, gran parte della presente risposta abbiamo scritto; mà

Doppo

doppo averle sul bel principio calunniate di proprietà non hà volu-
to finir la carta senza intaccarle del voto ancora dell'obbedienza.
Vivono addunque a loro [illegible] ch; e vivono con pregiudizio spiri-
tuale, e temporale del monistero quelle monache, che ancora osser-
vano la Regola loro data da questi due Pontefici.

Io quivi n. voglio dir altro per n. mostrar di credere, che con avverten-
za l'Autore cotai cose abbia scritte, io l'hò per un Uomo tutto
Christiano, e perciò sono sicuro, che egli avveduto ch siasi n. tarderà
a porvi rimedio a quel male, che può aver partorito la sua in-
formazione, ove egli incautamente si hà lasciato uscir dalla penna
quello ch infatti n. è.

Io penso poi, ch tu benigno Lettore pma che si finisca la nostra risposta
ti aspetti ch io alcuna cosa ti dica della nuova vita comune di S.
Bernardo, mà io n. ti posso altro rispondere, se n. che ella hà
un bel nome, ed in se stessa considerata è assai buona, ma che
ciò n. ostante ella può avere le sue particolari eccezioni. Se poi
ne abbia, o no io nol ti sò dire, ma voglio sempre credere tutto il
bene, e lodar quelle Religiose ch n. contente d'esservi una volta
distaccate da queste terrene cose vogliono di più spiccare altissimo il
volo. Due cose poi soggiungerò, la pma delle quali è la dottrina
di S. Gregorio in quelle parole: nemo cogatur ascendere: siano pure
le tue Novizie quando vogliono stare nel Monistero, siccome grande-
mente desiderano siano esse obligate a professar di vivere tutto il tempo
di vita sua secondo la Regola di S. Chiara data, e concessa da Papa Ur-
bano IV e secondo la dispensazione, e moderazione di Papa Eugenio
IV ed altri sommi Pontefici vivendo in obbedienza senza proprio, ed in cas-
tità, ed ancora come la meda Regola contiene dentro della Clausura; lo
voglio la terza volta sono obligate. (ma che bisogno v'è d'obligarle,
se sono desiderosissime di farlo.) a questo senza di cui n. ponno mai
farsi Religiose. Nelle cose poi ch da questa Regola prescritte n. ven-
gono quantunque buone, e di grandissima perfezione siano lasciate in pie-
na libertà di fare quello ch Iddio si degna di loro ispirare.

L'altra cosa ch io voleva dire si è ch la causa di Dio non si dee trattare di
questa maniera stante ch sia sempre lo zelo di chi procura la maggior
Gloria del Nostro Sigre Giesù Christo, ma se lo zelo accompagnato n. è dal-
la scienza egli distrugge la Casa del Sigre anzi ch edificarla. Non sa-
rebbe forse assai meglio, che in vece di mandar fuori carte cotanto ingiu-
riose a questo Vdo. Monistero, e dalle quali ho si espongono opinioni
dannate, ò si racconta quel ch n. è con tanto aggravio (n'è sor ditto
delle nostre Novizie.) delle R. R. M: M: sin' ora passate a miglior vi-
ta, e di tutte quelle ch n. hanno abbracciato questo nuovo istituto, ma
che vivono osservanti della Regola professata, e prescritta loro da due
lodati Pontefici, ciò ch la giustizia, e la carità, ch è l'anima dello
zelo non vuol ch si faccia, non sarebbe dissi meglio con convenevole
e religiosa pace far decidere cristianamente (quando ch stare

non si acoglia all' opinione de sotoscritti Theologi

Risposta

Nel Ven.do Monistero di S. Bernardino l'anno
1732 una Monacha fece lo proprio, lo che
fù seguito da tre altre in mano della Madre
Abbadessa, dalla quale fù accettato non solo per
insinuazione del P. Confessore, ma per comando
del P. Provinciale, che essendo in Visita ordinò
alla stessa Madre Abbadessa il dover accettare
ogn'altra, che libera, e risolutamente volesse
vivere sposata nella perfetta vita comune.
Doppo qualche intervallo di tempo, fecero lo
stesso la medesima Madre Superiora del Mo-
nistero, e la Madre Maestra delle Novizzie,
alle quali poi s'aggiunsero due Religiose Con-
verse. Nell'anno 1733 in tempo di visita ri-
trovato dal novo Provinciale questo impianto
di vita comune nell'antedetta lo approvò, e
privatamente, e publicamente, cosiche, nella
resa della Visita alla presenza di tutte le
Monache capitolarmente congregate nella
Chiesa interiore secondo il solito, comandò come
necessario alle Religiose Francescane il santo
Instituto, esortò alla perseveranza le già infer-
vorate, comandò, che non fossero disturbate nel
loro lodevole proponimento, e desiderò di veder
accresciuto il numero senza però violare la
libertà di chi si sia Professa, animò colle più
forti insinuazioni tutte le altre a seguitare
l'esempio. Ritrovate due Giovini aspiranti alla
Religione precettò alla Madre Abbadessa il do-
verli far le proteste di questa vita comune
di darli l'abito come veramente seguì non
colle Figlie, mà colla loro s.a Madre, e con uno
de gl'i loro Fratelli che ne dimostrarono di buo-
na voglia il loro consentimento. Vestite le
Giovini doppo qualche tempo non so da quale
spirito condotte, si lasciarono intendere di non

volar professare questa vita comune. Ma nell' agosto passato all' insinuazione dello stesso sig. loro Fratello si rimossero dal loro proposito, ed in sua presenza, e della Madre Abbadessa promisero, e protestorono d' accettare questa vita comune. Anzi qualche tempo doppo ritornandosi in Chiesa alla Madre superiora una delle predette Novizie rinovò alla medesima il suo santo proposito. Ritornato alla visita in quest anno 1734 il P. Provinciale ritrovò ampliato l' instituto sino al numero di tredici Coriste, che fù poi accresciuto nei giorni posteriori da altre quattro Considerato dallo stesso il numero così superiore con speranza di più felice progresso esposi i Capti le propose all' accettazione, li quali poi sottoscritti da diecisette Monache Professe da due Novizie Coriste, e da tre Religiose Converse furono autenticati col suo decreto e publicati dallo stesso superiore a tutte le Monache capitolarmente congregate nel luogo solito della Chiesa interiore.

Raggiunse, che da uno delli Fratelli delle Novizie fù detto al P. Provinciale un venerdì sera, ed il sabato matina lo confermò, che insistesse pure, che era una cosa santa, e che già le sorelle Novizie avevano promesso di stare alla vita comune, ed una delle medesime confermò questo allo stesso P. Provinciale.

Da che si è prodotto all'esame di dotti, e valenti Uomini il caso à tutti ora mai noto delle trè Vergini Novizie del V.^o Monistero di S. Bernardino suor Giacinta, e suor Lodovica Sorelle Bvaide e suor Giovanorsola Corbelecis si sono vedute ultimam.^te uscire tre carte d'informazione sù di tal proposito e tutte trè in favore di alcune di quelle R.R. M.M. che dichiarate sonosi di non voler ammettere alla Professione queste trè dette Vergini, se prima non si suggettino ad abbracciare la sua nuova vita Comune

La prima di queste è una brevissima e semplice sposizione del caso, della quale tutto il contenuto si vede nella seconda in cui lungam.^te e come si pretende ancora fedelm.^te si espone il fatto della maniera al sentim.^to delle dette R.R. M.M. più parziale, e favorevole

Nella terza poi laconica si avanza di molto, pretendendosi di addurre ragioni convincentissime dai sacri Canoni tratte, e dalle definizioni della Chiesa in prova della stretto obbligazione, e necessità indispensabile della nuova vita Comune già mentovata alla quale però giudichiamo di non rispondere difusam.^te per non obbligarci à taciare l'Autore della med.^ma di troppo inconsiderato, come quello, che adducendo falsi monumenti, o i veri usando malam.^te da questi, e da quelli ne hà formato un argom.^to, che per ogni suo verso è ridicolo, freddo, e fallacissimo, per non dir anco di peggio condonando alla di lui ignoranza que nomi, che per altro lui doverebbono come à persona, che adduce per sua ragione un opinione dichiarata già quattro secoli eretica

Noi adunq: ci restringeremmo à rispondere alla seconda, e non più: ed à questa ancora colla brevità maggiore, di che certam.^te doveremmo essere scusati da ogn'uno, il quale sappia, e 'l poco tempo, che ci sono state coteste carte trà le mani, che non fù più di trè giorni, e la premura del negozio, che si tratta, che per essere grande, e stattissima non amette dilazione.

= Il Ven.^do Monistero delle R.R. M.M. di S. Bernar=
= dino della Città d'Udine, è d'Instituto della più
= stretta osservanza della regola di S. Francesco

Se sotto il nome di Ristretta osservanza intende l'Autore, che nel Monistero di S. Bernardino vivasi puntualm.^te secondo la prima riceauta regola io gl'accorderò di buona voglia, e così forse ancora, quand'egli usi la parolla osservanza

per distinguere questo da un altro Ordine di Francescane, può meglio è chiamarle, come determinò Papa Urbano IV. Monache dell'Ordine di S.ta Chiara: ma se più tosto con queste voci, ristretta osservanza pretende, che in cotesto monistero siavi la regola di S. Francesco più severa e più rigida, può egli, così scrivendo non hà auto mente alla regola delle Capuccine di questa Città, e degl'altri monisteri di Francescane, che in altri luoghi vi possan essere, ò hà stimato, che non doveva avere la coloro sotto gl'occhi, dei quali dovea il di lui foglio di necessità cadere

= Tanto per la dispositione del fondatore, che fù Giacomo
= Rainerotto, dal quale fù dotato, quanto anco per le
= provisioni della Città, lasciata Commissaria dal pio
= fondatore suo Cittadino con Testam.to 1517 16 Febb.o
= con le quali fù ordinato, che le Religiose entranti
= nel detto monastero nihil habere debeant de proprio

Quivi io stimo ben fatto di mettere sotto l'occhio del benigno lettore le regole, che intorno la povertà, poiché di questa solo presentem.te si disputa, debbono le monache del monistero di S. Bernardino della Città d'Udine osservare; e queste non già raccolte inconsideratam.te da quel, che in diversa maniera da molti si sente dire, mà prese da un libro stampato in Venezia l'Anno 1692 appresso Andrea Poleti à bello studio per queste monache di S. Bernardino, di cui è il titolo

Regola
delle monache di Santa Chiara
Ordinata da Papa Urbano IV, e moderata
da Papa Eugenio IV,
Ridotta alla forma, che si deve osservare, et attualm.te
si osserva ne monasterij di dette monache [illegible] prescritto
del sacro Concilio di Trento, et altre Bolle Pontificie
Cavata dalle Croniche, e dalle stesse Bolle.
Ad instanza della M. R. M.
Ottavia di Protestagno
Già Abbadessa del monastero di S. Bernardino della Città
d'Udine, e dedicata alla medesima dal Reverend.mo P.
Antonio maria di Venezia [illegible]
de minori osservanti
Già Provinciale, e Padre dell'Ordine

Innanzi poi d'ogni altra cosa è posta la lettera di questo Padre scritta alla M. R. M., sulle di cui instanze il libro stesso compariva alla luce

M. R. M.

Non solo hò giudicato mio debito, ma sommam.te necessario il cooperare al suo pio desiderio, come quello riguarda la sicurezza della propria coscienza, e di quella delle sue sorelle dimostrando con ciò il suo fervorosissimo zelo del Ben Commune. Hà bramato di vedere nella sua regola tutto quello che di presente deè osservarsi à misura della loro professione senza punto alterare l'esenziale della med.ma regola. Ed eccola servita, avendo con ogni diligenza procurato d'esprimere ne luoghi proprij ciò, che viene prescritto dal sacro Concilio di Trento, dalle Bolle Pontificie, e dall'uso. Attenda intanto V. S. M. R. con le altre sorelle alla puntuale osservanza d'essa, sicura di conseguire la gloria promessa, che così sia, e resto

Servo e Signore
F. Antonio Maria da Venezia

Siegue poi la prefacione, cui noi giudichiamo altresì bene di trascrivere, e susseguentem.te tutte le altre cose, che fanno al nostro proposito

À chi legge

Per sapere il motivo di queste stampe fà di mestieri ridursi alla memoria, che l'Ordine di S.ta Chiara non hà havuto una sola Regola, mà diverse; atesoche la prima le fù dato dal nostro serafico Padre S. Francesco, che contiene dodeci Capitoli à somigliansa di quella, che diedde al suo ordine de Frati Minori. Questa prima regola [illegible] fù chiamata anco la regola dell'ordine di S. Damiano overo delle Damiane à causa, che la M. S. Chiara con le sue Monache abitava in S. Damiano situato nella Città d'Assisi. Un altra regola le fù data da Gregorio IX, familiarissimo, e devotissimo del nostro P. S. Francesco. Altra le fù assegnata da Innocenso IV, successore di detto Gregorio IX, atteso che questi benigni Pontefici ebbero la mira di temperare in parte il rigore della prima regola, mà che non furono gradite dalla santa Madre, come quelle, che permettevano alle Monache Possessioni, e Beni stabili in Comune, bramando Lei un'estrema Povertà delle sue Monache tanto in particolare, quanto in Comune: Che però prima di morire procurò col mezzo del Protettore la Conferma Pontificie della

della sua prima regola, che le diedde il serafico Padre, e le fù concessa

Doppo la morte poi della S.ta Madre, fù data ad alcuni monasterij un altra regola da Papa Alessandro IV. successore del predetto Innocenzio, di modo che nel spazio di dieci Anni li monasterij dell'istesso ordine di S.ta Chiara osservavano diversità di regole, e perciò erano anche le monache con varij nomi chiamate, come di Clarisse, Minorisse, Damianitte, et altri. Osservatosi pertanto da Papa Urbano IV, successore d'Alessandro questa confusione di titoli col conseglio de Cardinali determinò, che tutti li monasterij, e tutte le monache, lasciata la varietà de Nomi, si chiamassero Monache dell'Ordine di S.ta Chiara, e le diede di nuovo una regola, che sarà la seguente detta la seconda, mentre di presente l'altre Regole dalla prima non sono in rigore, e solo si osserva la prima (e da pochi monasterij) e questa di Urbano IV. Mà perche ancor questa di Urbano IV. fù moderata in parte da Eugenio IV, giudicando troppo rigore il digiunare del continuo, il perpetuo silenzio, e l'andare discalze con piedi nudi, perciò alcune Madri di S. Bernardino zelando l'esecutione del loro obligo, hanno ardentem.te desiderato di veder per espresso nella regola quello, che stà dispensato, e vietato, tanto maggiorm.te che essendo la Clausura di presente in maggior rigore da tempi andati molte cose sono prohibite, et altre non in uso; Pertanto acciò vestino espressi nella stessa Regola à comune intelligenza i loro oblighi, e quello si deue osservare, se si è estesa la Regola di Urbano et à loro spirituale consolazione nella forma seguente, che nell'essenciale niente varia da quella, registrata nella sua Bolla, e nelle Croniche: ma essa stessa con moderazioni accidentali d'Eugenio è più conforme all'intentione del sacro Concilio di Trento, ca Bonte fiei possesioni. Questo ti serva d'auiso, e Dio ti consoli.

Nel Nome del Signore

Comincia la regola delle monache di S. Chiara

Capo I,

Tutte quelle, che lasciate le vanità del mondo voranno

osservare

entrare e perseverare nell'Ordine nostro, necessariamente ànno da osservare questa Legge di vita, e disciplina; Vivendo in obbedienza, senza tener cosa alcuna di proprio in Castità, et in perpetua Clausura.

Delle Monache, che hanno da ricevere per la Professione Cap. III.

À tutte quelle, che desiderano d'entrare in questa Religione e che sianno da ricevere inanzi che mutino l'abito, e che entrino nella Religione gli siano prima dette le cose dure, et aspre, per le quali si camina à Dio, e che in quest Ordine di necessità ànno da osservare interam.te acciocche doppo non pretendano ignoranza. Ne si riceua alcuna, che per la molta età, infermità, poco sapere, o mancam.to di cervello sij giudicata per insufficiente ad osservare questa vita, e regola, mentre per tali lo stato, e rigore della Religgione, molte volte s'allenta, e perturba. La Badessa non riceua alcuna di propria autorità, ma col consenso di tutto il Convento, ò almeno delle due parti di tre, che sono. Riceute dentro la Clausura le Giouane accettate tutte, come è costume, tagliati i Capelli, lascino subito l'abito secolare, e siano consignate ad una maestra, che le informi nelle discipline regolari dell Ordine. Queste non siano introdotte alle cose, che si tratano in Capitolo, se non quando aueranno finito l'Anno della approuazione, il quale passato, che saranno di conueniente età, cioè di 16. Anni finiti, facciano la professione in mano della Badessa alla presenza di tutte le Monache in questo modo.

Io suor N. Prometto à Dio, et alla Beata Vergine à S. Francesco, à S.ta Chiara, ed à tutti i Santi ed à voi Madre Abbadessa di viuere tutto il tempo di vita mia secondo la regola di S.ta Chiara data, e concessa da Papa Urbano IV, e secondo la dispensat.ne e moderat.ne di Papa Eugenio IV, et altri sommi Pontefici, viuendo in obbedienza senza proprio, ed in castità, ed ancora come la med.ma regola contiene dentro della Clausura:

se alcuna ve ne sarà fra le più giovani, o maggiori di buona abilità la Badessa gli auuerà da far insegnare, dandole una discreta Maestra, che l'ammaestri, così nel canto, come nel dire l'officio Diuino. Le sorelle seruenti s'abbiano da occupare in cose utili, et oneste nell'ore, e luoghi asegnati, e questo con quella Regola di prudenza, che da se sbandisce l'ozio tanto dannoso, acciocchè non amazzano lo spirito dell'orazione, e della diuozione, al quale tutte l'altre cose temporali hanno à seruire. E perchè ogni cosa comodamente dee essere comune à tutte le monache per l'obbedienza di questa Religione, si proibisce il dire, che alcuna cosa sia sua: e guardinsi diligentemente che non s'introduca alcuna cosa sinistra, e cattiua di auarizia per causa di tali esercicij, e lauori, e del prouento per essi riceuto, o di proprietà alcuna, e specialmente stabile.

Bolla di Eugenio IV, con cui soggietta tutte le monache, e suore di S.ta Chiara alla Religione de Minori di S. Francesco, e dispensa sopra la loro Regola asegnatali da Vrbano IV,

Eugenio Vescouo seruo de serui di Dio al diletto fylio . Giacomo de Rrebadine di Bottegna dell'ordine de Minori Professori, di regolar osseruanza, salute, et Apostolica benedizione

§ 7: in oltre auuendo dichiarato il Diletto figlio F. Giouanni di Capistrano tuo Predecessore dell'offic. di Vicario, che nella Regola prima della Beata Chiara si contengano 103 precetti, nella trasgressione de' quali, le monache e le sorelle Professe cometono peccato mortale, il che giudicando troppo duro, e scrupoloso, con autorità, e tenore delle presenti dichiariamo, e vogliamo, che nella trasgressioni de predetti Precetti, eccetto quelli quattro che riguardano li principali Voti; cioè dell'obbedienza, Pouertà, Castità, e Clausura, e sopra l'elecione, e deposizione della Badessa non commettino peccato mortale.

E questo è tutto quello, che nel detto libro si legge intorno alla pouertà, e uita comune delle mm. di S. Bernardino.

Ciò non ostante corrotto col corso del tempo il naturale Instituto si era introdoto un misto della regola, anzi una delusione, perchè salvo il Convivio, il Coro, et il Dormitorio, si facevano lecito le M. M. contro il vero sentimento del Voto di tenere, e posseder in particolare utili dei loro lavori contribuzioni vitalizie, abiti, e ricever, e distribuir regali: et autorizato dal lungo corso di tempo l'abuso seguivano à contenersi sù tal piede le Madri viventi, riducendosi à fare lo spropio solamente nel tempo di morte in mano della Madre Badessa.

Più che per conto nostro per difendere il grosso numero di quelle Madri di S. Bernardino (che di pochi giorni è inferiore d'una sola à quelle, che osserva il nuovo Instituto) le quali vivono all'antica osservando le prime fondamentali Regole, che stabilite già due cento, e più Anni, passavono poi di mano in mano sin al presente nostro tempo, in cui malamente vengono dagl' Autori della Carta, che abbian per mano, calunniate di propietà non solo dalla Regola di S.ta Chiara, mà da sacri antichi Canoni, e moderni con tanto rigor vietata à simili persone: e per togliere ancora un eterna infamia, che perciò rimaner potrebbe al nome delle Madri morte sin'ora in questo Monistero, lasciando per altro buona opinione di se, mi farò di proposito à ragionare della vita Comune, del Voto della povertà, e de Canoni stessi, i quali sempre hanno proibito, e proibiscono tuttavia ad'ogni Religioso regolare dell'uno, e dell'altro sesso di cosa alcuna, come sua propria ricevere, o possedere.

E cominciando da questi: è stata sempre legge indispensabile della Ecclesiastica disciplina dei Religiosi regolari Instituti, che prima i Monaci, di poi ancora i Frati, e Monache, quali con Voto solenne promettono à Dio di vivere sempre in Povertà niun Bene d'alcuna sorta, come suo proprio possedessero, volendo, che con gravissime pene in vita, e doppo morte castigate fossero tutte quelle Persone regolari, che convinte fossero di propietà. Così nel Cap. Monachi Cap. non dicatis 12 q. 2, si propone per regola ferma, et inviolabile, che à niuno de regolari sia lecito d'aver peculio, o aver rendite, o amministrazione di Beni stabili, perche queste cose rachiudono il propio in riguardo al Dominio, il quale essenzialmente è opposto al Voto di povertà.

Mà più severamente ancora, e con precetto strettissimo, e terribile viene ciò determinato dal Concilio Lateranense d'Alessandro III, del quale queste sono le parole.

Chiunq: aurerà peculio, quando ciò dall'Abbate non gli venga permesso per riguardo di amministrazione inguentali sia separato dalla Comunion dell'Altare; e quello, che negl' estremi di sua vita, sarà trovato posseditor di peculio, ne aurerà fatto di ciò degna penitenza, non sia sepelito di compagnia cogl'altri fratelli, ne per lui si faccia oblazione.

E Innocenso iii, nel cap. q cum ad monasterium. Proibiamo dice strettamente in virtù d'obbedienza, e sotto l'invocazione del Divin Giudicio, che alcun Monaco in veruna maniera abbia qualche cosa di proprio, mà se alcuno veruna cosa possiede, tutto subitamente lo rassegni, che se doppo tutto ciò verrà colto di auere alcuna proprietà preversa la regolare ammonizione si cacci dal Monastero, ne più riceuasi se di nuovo non faccia penitenza secondo la disciplina Monastica. E quando la proprietà trovisi in alcuno nella morte ancora ad indicio della perdicione di lui questa col di lei posseditore seppelliscasi fuori del Monistero in un letamaio, come narasi d'auer fatto il B. Gregorio in un suo Dialogo in simil caso: sotto la stessa pena ciò stabilisce nel Concilio Lionese Anno 1075 sotto l'Arciuescouo Lanfranco. et altra pena trouasi nel cap: de Lapsis. 16. q. 7. et nel cap. siquis 16. q. 2.

E inuerità cotesta Legge di non auuer peculio, o d'altra cosa propria ella è così spettante al Voto della povertà, che si può dire indispensabile, e in ciò uano del pari in una persona regolare il debito di uiuere in perpetua castità e quello di niente auuere del proprio, o suo: e di più non vi è superiore qualunq; egli siasi d'ordini regolari, il quale abbia facoltà di dispensare sopra di ciò con alcuno di coloro, che lui solo soggietti, come si può vedere da più Concilij: Concilio montis Pesulani Anno 1214 Concilio Biterense Anno 1233 Concilio Campitriecense Anno 1256 Concilio ad Castrum Guthberij Anno 1251 et Salmuriense Anno 1253

La qual cosa si conferma maggiormente dalle parole di Innocentio iii; le quali sono = La rinoncia della proprietà è di maniera congionta alla regola Monacale, che incontro di essa ne pure il Papa può concedere licenza d'alcuna sorte. E lo stesso dicesi pure, ... un Concilio già nominato Concilio Bitarense

Bitarense. Perciò può bene il Papa far che quello, il quale è monaco, monaco più non sia secondo l'opinione di Vinzenzo; e di Giovanni ut per gl. in dicto Cap. cum ad monasterium, mà non può conciliare assieme queste due cose contrarie, e à se repugnanti. Dal che poi ne segue, che neppure la consuetudine imemorabile vale di scusa per una persona regolare, la quale ritiene alcuna proprietà; sendole questo proibito dal ius naturale, e divino.

E per questo ancora io penso, che poi così replicatam.te si siano fatti da Pontefici, e da Concilij, Decreti co tanto rigorosi in questa materia, e che ultimam.te il Concilio di Trento con tanto fervore rinovasse la legge antica alla sess. 25 al cap. 2. della riformazione degli ordini Regolari. Quod si quis aliter quidquid tenere deprehensus, aut convictus fuerit, is Biennio activa, et passiva voce privatus sit, atque etiam iuxta suæ regulæ et ordinis constitutiones puniatur. Attenendosi à cui, sono poi uscite le Bolle de Pontefici specialm.te di Clemente VIII et Vrbano VIII. e dichiarazioni delli sacri Congregazioni di Roma.

Se à queste tali cose avvessero posto di mente gl'espositori della carta, à cui ora rispondo, non credo mai, che fossero stati così facili à divenire con sì grave calunnia, delle monache viventi e delle già passate alla miglior vita, che corrotto col corso del tempo [...] Mà prima sarebbonsi distintam.te informati del tenor di vivere, che quanto alla povertà essi osservato in S. Bernardino, e poi avverebbono considerato ben bene, che voglia dir, e cosa sia proprio, e possedere in particolare, e povertà relligiosa, alla qual parte, poiche questo era in d.to Luogo proposta ad esaminarsi, venendo, io dico, che per quanto si leggano diligentem.te e minutam.te si esamirino gl'Antichi e moderni Canoni de Concilij, e Decreti de Sommi Pontefici, e i molti Dottissimi Scrittori, che sopra della povertà regolare hannosi lasciata alcuna Dottrina, di niuna cosa si può trovare, che mostri essere l'Antico, e sin'oggi mantenuto costume di vivere del Monistero di S. Bernardino alla med.ma povertà contrario; Conciosiacosachè e quando mai alcuna volta in tutti i passati tempi alcune delle monache di S. Bernardino visse così poco curante del voto di povertà da se una volta solennem.te fatto, che nessuna cosa s'appropriasse, così che ò in vita, o in morte potesse essere convinta di possedere peculio, ò d'altra cosa propria: onde è la scomunica dal sacro Altare così vivendo si meritasse, e doppo morte d'essere colle cose sue nel letamaio sepolta?

e se questo (mi inorridisco al sol pensarlo) commune abuso fusse stato da tutte sin'ora praticato, quale, e quanto grave colpa sa
rebbesi applicato al Nome de PP. Minori Osservanti,
i quali di queste nostre Monache per duecento Anni han
no avuta continuamente la spirituale direzione, le di loro
confessioni ascoltando, e gl'altri Sacramenti loro ammini
strando e le Regole di S. Chiara spiegando, e spesso visi
tandole, e ogni triennio almeno entro il Chiostro, le Celle,
e gl'altri Luoghi penetrando, e d'ogni cosa esaminando
per togliere qualunque abuso, che per nequizia del Comune
nemico, e difetto nostro, anche ne sacri Luoghi, e trà persone
Religiose si può introdurre.

Mà à Dio non piaccia, che tale cosa con sì grave scandalo, mà cre
diamo, e da questo solo pensiero mi giova pensare,
che il nostro Autore sia per ritrattare quanto nel primo
ingresso di sua Scrittura hà disseminato, della qual cosa
acciocchè egli più agevolmente persuaso sia, di qui avanti
anderò esponendo le dottrine degli Scrittori, che della
religiosa regolar povertà, hanno con più di diffusa tra
tato; La maggior parte de quali niente dubitando, decide
che lecito sia à Prelati delle Religioni (quando ciò non
sia loro dalla Regola d'oggidì professano specialmente e distin
tamente prohibito, come lo è à Cappuccini, et altri ancora) di con
cedere à suoi sudditi Frati, ò Monaci, ò altri che si chiamano,
che presso di se abbino peculium ad nutum Superioris revo
cabile ad usus honestos, et pios = ne mica questi Autori
così decidano sul solo fondamento della pratica, che in infi
niti Luoghi si osserva di così vivere, ed à cui solo gl'altri
di più stretta opinione ricorrono per non vedersi obligati
innumerabili Donne, e Uomini, e superiori, e sudditi condan
nare, che vivono similmente con buona fama di virtù, e
di Religione, mà voglion essi, che una tale licenza
che ad un Religioso regolare permette d'aver alcuna
cosa e dinari ancora, mà sempre soggietti alla dispo
sizione del Superiore, e per i soli suoi onesti bisogni,
o per moderatamente servirsi in cose pie non sia prohibi
to da sacri Cannoni fulminati in più volte con i vegetari
proprietarij; e infatti, se io mal non m'appongo, ò la
opinione di questi è vera, e non possono star saldi in co
scienza ne i Superiori, che cotali licenze permettono ne

i sudditi

sudditi, che di esse si vagliono.

Imperciocchè la proprietà, che i Cannoni, che alle persone regolari proibiscono, è contraria alle naturali leggi del Voto solenne della povertà religiosa: ora chi non sà, che la consuetudine di longo tempo può sì bene togliere il vigore à queste leggi, quali per la maggior perfezione dello stato della povertà, o d'altra cosa ordinate vengono; mà alla sostanza della povertà regolare, nè manco la consuetudine immemorabile può mai derogare.

Mà acciocchè ogn'uno, che del presente soggetto brama d'aver un'intiera notizia, conosca quanto di seguito abbia questo, che veramente è più comune sentenza, che non sia cosa contraria, nè à Cannoni antichi, nè al Decreto del Concilio di Trento, che la legge degl'Antichi Cannoni rinovò, che un Regolare abbia, e suppelettili convenienti allo stato suo, e alcun dinaro ancora, mà nella forma di sopra prescritta ci piace di quì annoverare alcuni di quegli Scrittori, che la sostegono, Navarr: Coment: 2do: re Regular: n.º 14, 15, 18, et Coment. 3.º n.º 27 et Consil. x n.º 5 Jacob. de Grafis in suis decis. par. prima lib. 3.º cap 5 n.º 53 Dub. Lacian: Cons: 36, n.º 99 Th: 1 Joan: à Cruce de statu Relig: lib: 1 cap: 3.º dub: 2do Fran: Eman. Quest: regul. Th: 3.º q. 19 artic: 8, et in sum: Th: 2do: cap: 31 n.º 3.º in Initio, Ludovic. Beia respon: casuum conscientiæ par: 4.ª casu 17 Azor. Instit: moral: p: 1 lib: 12 cap: 12 q: 1 Fr: Ludo: Miranda in Manual: prelat: Th: 1 q: 28 artic: 8 Cenet: de paup: relig: dub: 9 n.º 4 Sanch: in sum: Th: 2do: lib: 7 cap: 22 n.º 11 Rodrig: de reg: q: 126 artic 4 Bald: in l: 1 Col: 6 Cod. de his, quæ pæn. nom: Joan: Andreas in Cap: non est obligatorium de regul: Juris in 6, et in Cap: cum ad monast: Burr: ibidem n.º 11 Barbos: in auth: excip: C de bonis, quæ libor. et abb. Con: 88. Videtur n.º 6 Consilio 44 n.º 4 lib: 2do: et alibi sepius Cord: in Trac: Casuum Conscien: q: 54 Soar: Th: 3.º de Relig: lib: 86 cap: 14 Roder. E à Cunza in Coment: ad Cap: reatum 33 n.º 6 distinct: 81 Barbos: Alleg 103 n.º 5, et in Collec Doctr. in Concil: Trident: sess: 25 de regul. cap: 2do: e tant'altri, che per non esser infinito, lascio quì fuori, con tutto ciò ciò che per vero dire, à decidere à favor del presente nostro caso, non vi sia bisogno di tante dottrine, mà basti solo esaminare minutamente il passato, e presente tenor dell'antica vita Comune del Monistero di S. Bernardino; Queste Monache nell'entrar al Monistero vengono da suoi parenti di quelle povere Religiose suppelettili, e di quegli abiti provedute, che lo stesso Monistero richiede, e vuol, che abbino per loro uso con

con due Casse per riponervi; in una delle quali hanno la biancheria, e questa è posta nella Cella, che stà sempre aperta, e l'altra in cui vi stanno gl'abiti, è posta in una stanza Comune à tutte perciò destinata. Così pure la loro Cella adobbasi di un Crocefisso, di trè quadri d'imagine divote, d'un Oratorio di nogara, di una sedia di nogara, ed una di paglia d'un secchiello di Rame, ed uno per l'acqua santa; quanto sia poi alle limosine vitalicie, o si vogliono dir, che le chiamo Clemente, & proviggioni, o sovenzioni, che da parenti stessi ogn'Anno vengon lor fatte, queste con tutto ciò che da suoi tenui lavori ritraono, vanno inmediatamente in mano delle monache anciane à quest'offo. destinate e la Dio mercè tutte hanno cotanta sollecitudine per il voto della povertà che saverebbe pieno di eme delitto, non che celare di qualche dinaro l'Abbadessa, ma una sola notte tenerlo seco, e così poi niuna d'esse ne muole, ne può spender un soldo ne per i suoi onesti bisogni, ne per provedere à ciò, che i loro soliti officij del monistero richiedono, se questi non lo riceve dalla mano delle sopradette Monache à quest'offo. destinate, l'autorità delle quali in questa materia non si estenne, che sino ad una lira, che per più debono ogni volta dimandar la permissione all'Abbadessa, à cui ogn'Anno ancora la stessa permissione dimandano per le minute spese, che ad una lira non giungano: tutto poi è sempre per ogni bisogno del monistero, poiche oltre che buona parte si impiega nelle ubbidienze l'Abbadessa può di esso servirsi, come di fatto pure sentemte. si serve nelle necessità del monistero.

Ora consideri il benigno Lettore, e credo, che si lo farà ancora l'Autor della carta, à cui si risponde, se qui vi sia luogo da tacciare codeste Religiose di Inosservanti, e violatrici del santo voto di povertà, se trà esse vi sia alcuna cosa sinistra, e cattiva d'avarizia, e propietà dalle legge monacale prohibita, e in aggiunta di ciò, che abbiamo detto vi è di più in questo monistero il costume religiosissimo, che niuna lasciasi scappar di bocca il mio mantello, il mio offo. la mia Cassa, la mia Cella, dicendo più tosto il nostro mantello il nostro offo.; la nostra Cassa la nostra cella, e così dell'altre cose.

e perche

E perche non nella regola sola ma nei Canoni ancora siamo intenti à ragionare per tutti ci serua di norma à ben giudicare nel caso nostro l'ordine del Concilio di Trento = mobilium vero: Così ordinarono li Padri di quel Concilio: Usum itaque superiores permittant, ut eorum supellex statui paupertatis, quam professi sunt, conveniat, nihilque superflui in ea sit, nihil etiam quod sit necessarium eis denegetur: Chi sà questo si voglia dire, suppellettili di mobili, non hà bisogno d'altre applicationi.

Sopra poi le provigioni, o vogliam dir le souencioni, qual voce possiam noi meglio udire, che quella de Sommi Pontefici: l'Anno 1569 il mese di Giugno i Cardinali deputati sopra la Congregation de regolari, fecero alcune Ordinazioni, che diedero à visitatori de monisterij di monache della Città di Napoli, e di Salerno, quali poi ordinazioni furono riformate e modificate il mese di luglio dell'Anno 1592 e trà le altre vi sono queste due, al nº 45 = Districtè præcipitur, et mandatur ut singulæ Moniales huiusmodi sanctam, et regularem vivendi rationem elegerint, et omnia bona, redditusue quovis modo ad usum concessa vel reservata à re abdicaverint, et monasterio cesserint Abbatissa, aut Priorissa renunciatione huiusmodi recipere omnino teneantur, et ex monasterij bonis, et redditibus seu introitibus, in hijs, quæ ad victum, et vestitum, et religiosam vitæ sustentationem pertinent, illis præcipuè providere, et ita opportunè omnia subministrare, ut nulla re indigere permittantur.

Et al nº 46 = in Monasterijs, in quibus similiter retinentur aetenus provisiones, et subventiones, et non omnia in Comuni conferuntur, concedatur licentia accipiendi aliquam subventionem de manibus tamen Abbatissæ, seu Præfectæ monasterij, sive depositariæ ad nutum tamen Abbatissæ, sive Præfectæ prædictæ pro suis Religiosis necessitatibus = e nelle dichiarazioni d'alcune delle dette ordinazioni fatte li 6 maggio 1600 dicesi = Illmi DD. CC die sexta Maij facta relatione Sanctissimo Dno Nro S. devenit ad primum, et secundum, ut curet Illmus Dominus C. Archiepiscopus Decreto Reformationis Apostolicæ inviolabiliter servari, et executioni mandari præsertim quæ de duplicibus cratis ferreis in Capi: 20: et quæ de vita Comuni in, 45, 46; Hoc addito ut Moniales teneantur præstationes omnes ipsis assignatas superioribus fideliter notificare, et consignare

in certo libro notandas, et per comunes officiales monasterij ~~exigendas~~
exigendas ad hoc ut in usum ipsarum monialium pro sin-
gulorum Religiosis necessitatibus de mandato Abbatissae
seu alterius Superioris per ministros publicos, et Comunes mo-
nasterij in toto, vel pro parte, ut opus erit, quot Annis ~~ex~~
erogentur Alex: Card.i Flor:

Conciosiacosachè poi nati fossero, come suole avvenire alcuni dubij sopra l'intera esecutione delle nuove ordinazioni il Cardinale Arcivescovo di Napoli mandò à Roma per averne più sicura la risolucione, a cui il Cardinal di Fiorenze il dì 8 marzo 1602 diede la risposta nella seguente lettera

Nostro Signore libero hà voluto vedere, ed esaminare le scritture mandate da V.S. Ill.ma e date à Nome delle Monache sopra l'osservanza de Decreti della riforma de monasterij di cotesta Città; ed essendo assai chiari li Capi: 45, e 46, delle Ordinazioni generali S.S. Santità vuole si osservino, come cantano, ne si aggiunga obligo ove non v'è. E circa la difficoltà, che consiste intorno l'ultimo Decreto fatto alli 6 di maggio ~~...~~ 1600 come s'abbia da praticare S.S.ma Beatitudine si dichiari à V.S. Ill.ma che sia lecito all'Abbadessa, e superiora di ciascun monastero di permetter alle monache, che possa ciascuna di esse spendere qualche cosa delle sovencioni, che li vengono date, senza passare per le mani de ministri comuni de Monisterij, e senza obligo d'haverne à render altro conto, come saria à raggione d'un scudo al mese per servicij minuti; purchè s'osservi nel resto il Decreto come stas. Di Roma il dì 8 marzo 1602

E della stessa maniera spiegò un'altra volta il dì 26 Giugno 1602 la mente sua Clemente 8, la di cui constitutione perche è assai al caso nostro ci piace di metterla in fine di questa nostra risposta

Ora chiamasi di nuovo all'esame il tenore dell'antica vita comune di S. Bernardino, e si trovi se si può alcuna cosa contraria al Concilio di Trento, e che non venga permessa da sommi Pontefici, quali ansi espressam.te di più concedono; conciosiachè come si è veduto nella lettera del Cardinal di Fiorenza il Papa

permette

permette, che le Monache uno scudo il mese possino spender in servicij minuti senza passar per le mani de Ministri Comuni de monisteri e senza obbligo d'auerne à render altro conto e le nostre monache di S. Bernardino in servicij minuti, ne i suoi onesti bisogni e in quello, che l'obbedienza loro imposta richiede; in tutto fin tanto che quello, che spendono o colla permissione delle depositarie, o con quella della Badessa non passo (diremmo assai per non errare) di quattro, o cinq: il numero di dodeci scudi l'Anno.

Ora quello, che il Concilio non vieta, e che i Papi espressamente concedono vorranno poi i semplici Uomini condannare? ~~Resta dunque~~

Resta dunque più chiaro della luce di mezzo giorno, che niuna proprietà vi è nell'antico tenor di vita di S. Bernardino, che oggidì si osserva dalle nostre Monache, veniamo ora alla vita Comune, e primieramente stia ben avvertito il benigno lettore, che la vita comune non è dell'essenza della povertà, se non in quanto la proprietà esclude, e perciò veggiamo tolerato da Papi, che tanti, e tanti Religiosi regolari abbiano e nel mangiare, e nella Cella alcuna diferenza dagl'altri loro fratelli, ed in questo i Papi mostrano, che la loro volontà è molto più indulgente colle monache di quello sia co monaci, e co frati, imperciocchè Clemente VIII Urbano VIII, e Innocenzo nelle loro Bolle

nelle quali la vita Comune comandorno i due primi à tutti i regolari, e il terzo à PP. minori Osservanti, le Monache essi non nominano, in altri luoghi poi espressamente Clemente VIII, dice di non volerla à queste comandare come tu benigno lettore ti ricorderai d'auer poco fà letto nelle Constituzioni di sopra addotte, e leggerai in quello, che posto sarà in fine.

Ora adunque poniamo in primo luogo il Capo primo della sess. 25, del Concilio di Trento de Regolari, e delle ~~Monache~~ = quoniam non ignorat sancta Sinodus quantum ex monasterijs piè institutis, et rectè administratis in Ecclesia Dei splendoris, atq: utilitatis oriatur necessarium esse censuit, quo facilius, ac maturius ubi collapsa est vetus, et regularis disciplina instauretur, et constantius ubi conservata est, perseveret præcipere. Quod hoc Decreto præcipit, ut omnes Regulares tam Viri, quam Mulieres ad Regulæ, quam professi sunt, præscripta vitam instituant, et componant, atque in primis, quæ ad suæ professionis perfectionem ut obedientiæ, et paupertatis, et castitatis, ac siquæ alia sunt alicuius Regulæ et ordinis peculiaria Vota, et præcepta ad eorum respectivè essentiam necnon ad comunem victum, et vestitum observanda pertinentia fideliter observent.

Gl'abusi, che per la caduta dell'antica regolar disciplina doveuano esser introdotti in molti monisterj circa la vita Comune al tempo in cui si celebraua il Concilio di Trento saranno stati, sicome io credo quelli che il nostro Autore caluniando le nostre monache vuol far cre dere, che presentem.te tra esse vi siano, e quello, che leggesi nel Concilio nostro Aquileiese adunato già nel 1596 à fine di stabilire la santa riforma del Concilio di Trento da Monsignor Francesco Barbaro di buona, e felice memoria = noi condaniamo (queste sono le formali parole) et intendiamo di amolire le partizioni delle rendite del Monistero cosi di formento come di Vino, le quali si faceuano trà le monache di maniera chè ciascuna ne auesse una portione, e di questa da per sè si procuraua tutte le cose necessarie per viuere

Mà lasciamo pur da parte queste interpretazioni, e colle parole dello stesso Concilio ragioniamo al caso nostro.

Vuole il Concilio, che si ristabilisca la disciplina caduta, e che fedelm.te si debbano osseruar tutti que Voti, e precetti, che alla Communanza del vito, e vestito s'appartengono

Et si quæ sunt alia alicuius Regulæ et Ordinis peculiaria Vota, et Præcepta ad eorũ respectiuè essentiã, necnon ad comunẽ victũ, et vestitũ observandũ pertinentia

Ora mi si mostri, che in questo monistero sia trà le nostre monache caduta la disciplina del viuer Comune ordinato dalla Regola, che professano = mi si mostri alcun Voto, o alcun precetto, che questo nouo Instituto, sopra cui si disputa comandi, e all'ora poi si dia principio à ragionar contro di noi

Non è forse in oggi trà le nostre monache quella stessa Vita Comune, che era stata inanzi l'Anno 1672 tempo, in cui per maggior sicurezza della cosienza delle monache di S. Bernardino si diedde alla stampa quella Regola, che sola le stesse monache debbono osseruare.? Quella stessa vita Comune, che il libro della regola publicato non condannò in alcun Cap: mà lasciò nell'esser suo, et à cui solo pose alcuni Ordini, come certi cancelli tra cui douesse stare e per abuso non potesse mai allargarsi come per gracia di Dio non s'è trà le nostre monache allargata, imperciochè non è forse anche in ogni tratenze ogni cosa comodam.te comune, come è sempre stato? Non si guardano esse dal dir, che alcuna cosa sia sua? Vi si è forse alcuna cosa introdota alcuna cosa sinistra, o cattiua d'auarizia per causa de lauori, che come sempre s'è praticato, fanno tutte nella sua Cella, e del premio, che per essi riceuono? Vi è forsi propriettà alcuna, o specialità notabile? se vi sono cotali abusi si tolgano pure: mà se non sono? = mà se questa zizania gl'agricoltori

di questo

questo Campo Evangelico non hanno con la loro vigilanza lasciato, che dal comun nemico fosse del buon form.to seminato, perchè mai sotto il pretesto di voler radicar la zizania ~~di~~ di torbare il formd.to elevaf-segrava il Padrone del Campo stesso colla speranza di buona mietitura. Lodato Iddio, che abbiamo la Regola in mano, et che senza temer di confondersi possiamo con essa portarci al Monistero, e consolarci veden-do, che le nostre monache, e le già passate à miglior vita sono state, e sono Religiosissime nell'osservarla.

Sovengati benigno lettore di quello, che qui sopra avevai letto circa gl'abiti e suppelettili che la Regola del Monistero permette, et hà sempre permesso nella stessa guisa, che le nostre Monache abbiano

E quanto poi al vitto sappi, che il Monistero provede ogni giorno à tutte dello stesso pane, e vino, e della istessa minestra, pietanza. E perche alcuna volta in un Anno, e questa ancora colla permission delle superiori, accade che ciascheduna d'essa abbia qualche Piato (che d'ordinario colle vicine partecipano) o mandatole da suoi Domestici, o fattoselo sempre colla stessa permissione, come di sopra abbiamo detto colle loro provisioni, o sovenzioni, che vogliam dirle, si proverà dedurre, che questa sia una specialità notabile prohibita dalla regola, una poco cau-tatevole usanza, un abuso condannato dal Concilio di Trento. Io m'appello al prudente Lettore, se ben ponderate queste cose solamte, che noi abbiamo detto (giacchè molt'altre per l'angustia del tempo dobbiam omettere) si possa con ragg.e et equità concludere, se il tenore di vita osservato fin al presente dalle Monache di S. Bernardino sia discordevole, e repugnante dalla vita Comune; e così io m'appello se l'Autore della consaputa informazione non è tenuto per ogni modo à ritrattare quel sentim.to, che senza i dovuti riflessi hà disseminato, cioè, che s'è intromesso un misto di regola, o più tosto una delusione, e che col corso del tempo si è corrotto il natural Instituto, e restituire à P.P. Minori Osservanti il buon nome, che loro hà tolto attribuendo sì fatto abuso à un Monistero, che à sempre da loro preso il governo, e la direzione spirituale.

Riducendosi à fare lo spropio solamte nel tempo di morte ~~solamte~~ in mano della Madre Badessa

Se si potesse credere, che il nostro Autore usando questa frase spropio, l'intendesse in quel sano modo, che devesi in parlando di Religiosi Regolari, io sarei di qui passato innanzi senza scriver parola essendo che questo dire fare spropio tanto è lontano, che supponga innanzi proprio posseduto, quanto che anche i Capuccini in tempo di morte fanno lo spropio: questo dunque che noi diciamo fare spropio, vuol dire, ed è una dichiarazione, che fà il Religioso à quell'ora, che tutto ciò, che in mano del Superiore rassegna lo hà egli auto à puro uso; mà il nostro Autore prende questa cosa ben in altro senso, e vuol con ciò di nuovo far intendere quello che imediatamte hà detto, cioè, che vivendo suppesero contro il voto

sentimento del Voto posseduto, et in una parola fossero state proprie=
tarie.

Legga un poco quello, che s'è qui innanzi esposto, e si confonda della grave
calunnia, che hà procurato di disseminare. E poiche questo punto è
comune agli stessi R. P. minori Osservanti, à cui la spiritual dire
zione delle nostre Monache è ingionta, ed ad infiniti altri Religiosi
regolari, anzi tanto più à questi, quanto che in questa materia
sono assai più rigorose le nostre Monache, come infatti abbiamo
Dimostrato così presso, che averà degl'altri, che lui sapranno rispon=
dere, ò forsi tutti giudicheranno, che una scrittura di sì poco dis=
cernim.^to niuna risposta si meriti

Commossa da interni rimorsi nell'antepassato Anno 1732.
Una di esse R.^de M. vuole far subito lo spropio perfetto
d'ogni suo avere in mano della Madre Abbadessa, e l'esem
pio di questa fù seguitato da altre tre, che per l'insi
nuacione del Padre Confessore, e per comando del R.^do Padre
Provinciale, à quali fece nota la novità, accettò le delle
renoncie, e spropriazioni

Del racconto della Monaca, che fù la prima à dire di voler vivere in vuo
va vita Comune, io non dirò cosa alcuna sì perche io non entro
ad indagar la coscienza degl'altri, e sì ancora perchè niente
vi scorgo in esso, che ci sia contrario

Ed in seguito di ciò ordinò il d.^to Provinciale, che dovesse
accettare tutte quelle Madri, che liberam.^te e spontanea
mente volessero vivere spropriate nella perfetta osser=
vanza in vita Comune

Si lascia dunq: ancor presentem.^te alle tre povere novizie quella li=
bertà, e spontaneità, che si permette all'altre professe

Venuto alla visita l'Anno 1733 il Nuovo Provin
ciale, e ritrovata l'introduzione di vita Comune
la provò privata, e publicam.^te

Questo, che qui dicesi dal nostro avversario è per rispondere à quello
che nella spozizione del caso da lui fatto, e da molti appro=
vata e sottoscritta si legge, cioe che questo nuovo Istituto fù
privatam.^te principiato, e non mai proposto in Cap:; e che
il molto R.^do P. Ministro Provinciale non volle appro=
varlo, ne fare alcuna novità. Mà io priego ciascuno
à considerare ciò, che voglia dire, parlando secondo le leggi
Civili, e Canoniche questa voce approvare. Che il P. Provin
ciale lodasse la Instituzione della vita comune, tanto è
lontano, che io il nieghi, che anzi mi sono persuasissimo, essendo
che da tutti gl'Uomini, e specialm.^te Religiosi tutte le cose
che buone si stimano, debbon esser lodate, e comendate. Ma nel caso

nel caso

nel caso nostro ogn'un vede, che la parola approvare non vuol dire già semplicem.te lodar, che che sia, mà stabilire una cosa con Decreto, e colle maniere Cannoniche, e Civili, darle forza, e vigor di Legge, e questo è quanto noi diciamo, o sosteniamo non essere stato fatto dal P. Provinciale, come ben lo sà l'Autore della Carta contro la quale abbiam preso à scrivere.

E nella resa della visita alla presenza di tutte le Monache capitolarm.te congregate nella Chiesa interiore secondo il solito commendò come necessario alle Religiose Francescane il santo Instituto della vita Comune

Che cose si fanno mai dire à questo Provinciale? Che voto mai hanno di soprapiù queste Francescane di quello, che abbiano i Padri minori Osservanti? Io non lo trovo ne nella regola, che anzi suppone, e permette, che vivano della maniera di cui sono vivute in sino ad oggi ne tampoco nelle Bolle de S.S. Pontefici. Io trovo bene, che Papa Eugenio IV. le dispensò da gl'obblighi, che avevano di peccato mortale, e ne lasciò loro solam.te quattro, come si può vedere nella Bolla sopradetta, e questo sopra l'elezione, e deposizione della Badessa. E trovo ancora, che di più gl'altri Papi sono sempre stati intorno alla vita Comune più indulgenti colle Monache, che coi Frati, e coi Monaci, come abbiamo fatto vedere. E poi se è necessario perchè non camandarlo anche ad altre? mà che vado io rispondendo à queste cose doppo avere à mio credere bastantem.te detto di sopra intorno à questo punto, e dimostrato esservi stato ne passati tempi, ed esservi presentem.te osservata la vita Comune dalle nostre Monache di che lodati siano li loro visitatori che non mai vi lasciorono entrare abuso di sorta

Desideroso poi di vedere ad accrescersi il numero, mà senza violentare la libertà delle professe si contentò d'animarle colle più forti insinuazioni à seguitare il santo Esempio, e perche ritrovò esser state accettate due sorelle Donzelle alla Religione prescrisse alla Madre Abbadessa il doverle avvertire prima darle l'habito, che dovevano professare la vita Comune di nuovo introdotta, il che fù da esse eseguito con avvisare la madre, et un fratello di dette Donzelle, che mostrarono tutta l'approvazione, ed i buona voglia il loro consentim.to

Io lascio pensare alle persone savie, se in tempo, che il Monistero di 136 luoghi, che lo compongono, nove vacanti ne aveva, sicchè difficilm.te supplivasi agl'indispensabili doveri del monistero potesse il Provinciale lasciarsi indurre dalla divozione privata di alcune poche à fare un Decreto, che rendesse vie più difficile l'occupazione di cotai luoghi aggiungendo un altro voto obligo agl'

agl'altri che sono in cotesta Religione de quali ne auueva noti, come abbiamo veduto Eugenio IV. dispersati: mà se sia vero, o nò, che questo precetto facesse all'ora il Padre Provinciale alla Badessa, lo vedevemmo chiaram.te quì sotto; Basti ora il dire, che certam.te la Badessa non espose giamai tai ordini, ne me far doveua, quando le fussero stati dati, imperciocchè ne inanzi, che fussero riceuti i Voti delle Monache per l'accettazione di queste due Vergini sorelle, ne sull'atto di riceverli, ne doppo all'ora, che si stabilì con instrom.to la limosina delle dotte, ne sù l'instromento stesso, ne quando questo fù presentato all'Ill.mo conuocat.ne di queste Città, ne finalm.te alcuna volta, quando da douero si parlò della uestitura di queste due sorelle, una parola si dise mai di questa noua condicione ad obligo.

Io non niego, che una, o due volte parlando come si fà nelle uisite spiegasse la Badessa alla madre, et al fratello delle due sorelle l'intenzione, che ella auueua all'ora d'introdurre cioè un altro, poi che la nuova uita Comune, mà ciò che importa.e Rimieram.te se questo auea da esser un obligo, come gl'altri della Religione non alla madre, o al fratello, mà alle due sorelle, che auevano ad' osservarlo, douea esser espressam.te comunicato, sicome comandò Eugenio IV, e Innocenzo XII, e sicome ancora nel cap: 5.o della regola si legge, e se ciò si deè fare di quelli, che sono antichi oblighi della Religione, quanto più poi di quelli, che recentem.te si vogliono introdurre. Inoltre: in qual maniera spiegò la Badessa questa sua intenzione alla Madre, et al fratello: Sempre priuatam.te e da se sola senza porre questa cosa in obligo, ed in condicione, e senza mai nominar o Provinciale, o monistero, o Regola, perchè in uerità ciò nominar non potea, e quando anco lo auuesse fatto tutto sarebbe stato uano, ed niun ualore, perchè nella Regola richiede un tale Instituto, come si è detto sopra, ne tale era stato il comando del Provinciale o la mente del monistero, quando non vogliamo dire, che quattro, o cinq. Monache, le quali trà se ordiuano un tal disegno senza mai proporlo in cap. debbano all'altre di tanto maggior numero prevalere.

La risposta adunq: data alla Badessa dalla madre, e dal fratello fù solam.te come la proposta di cosa buona lodando la di lei intenzione non come à condizione di nuouo obligo, che non erano così sciocchi ò il fratello, o la madre d'accettar per le figlie, e sorelle un impegno, che non auuea ne ordine, ne regola, e che non si sapeua ne quanto pesante douesse essere, ne come auesse à finire.

Arrivato in Venezia il P. Provinciale rinovò con sua lettera 14 Giugno 1733 diretta alla madre Badessa le sue premure per l'Instituto

Noi ne questa lettera mai abbiam veduta, ne sapiam cosa si contenesse. Qui però merita riflesso l'arte del nostro avversario per far credere ad'ogni modo, che il Provinciale abbia comandato, che queste due Vergini sorelle fossero vestite coll'abito di professare la nuova vita Comune = Rinovò dice egli, parlando del Provinciale con sua lettera 14, Giugno 1753 diretta alla Madre Badessa le sue premure per l'Instituto, e poi tosto suggiunge: Ciò non ostante vestito il sacro abito, credendo egli così di far pensare, che la lettera del Provinciale si esseguisce innanzi la vestitura delle due sorelle, mà quanto và egli vato. mentre tutti quei, a cui importa di sapere del presente caso ben si ricordano, che à dì 7 Giugno vestirono insieme queste due sorelle il Abito di S. Bernardino

Appena scorse qualche mese, che le dette Donzelle si lasciorono intendere di non voler professare la vita Comune

A che dicesi qualche mese, se otto giorni doppo, che furono entrate appena si volle far loro provare il nuovo Instituto, che tenevano cinq. o sei separatesi dall'altre 21, o 22, tosto le due sorelle vedutesi prima abborrite d'una cosa da esser non pur mai pensata, ricusorono assolutamente d'accettare alcuna novità dichiarandosi di voler stare alla vita Comune antica per cui sola osservare, erano nel Monastero entrate

Benche poi sulle insinuazioni dello stesso Fratello del passato Agosto si dichiarasero e promettessero alla presenza della madre Badessa di professare la Vita Comune, ed una di esse sorelle rinovasse anche doppo la stessa dichiarazione alla madre Badessa

Siegue l'Avversario à raccontar il fatto à modo suo, prima diciamo di quello, che egli vuole, che queste due sorelle sulle insinuazioni del Fratello del passato Agosto si dichiarasero, e promettessero alla presenza della M. Badessa di professare la nuova vita Comune. Come promettere, e far promettere di professare un novo Instituto (se però Instituto si dee chiamare quello, che non hà ne ordini, ne Capitoli ne regola d'alcuna sorta) prima non solo di provarlo, mà ancora di saper quello avesse ad essere? mostra egli ben poco questo Varo d'intendersi di professioni: ora veniamo al racconto di tutto il fatto perche non possano da chi che sia essere le due sorelle tacciate di leggierezza, e volubilità.

Due mesi, e più doppo, che le sorelle avevano vestito l'Abito di questa Religione l'Abbadessa, ed'una, o due altre Monache, le quali si dichiaravano molto interessate per la casa di queste due sorelle, fecero replicata instanza al Fratello, perche volesse egli alle med.me sorelle persuadere di unirsi con loro nell'accettazione del nuovo Instituto ne mai però dissero, che egli fusse à ciò tenuto ben sapendo esse come le cose stavano. Il Fratello riportatosi acciò, che coteste monache lui raccontavano del nuovo Instituto per compiacerle s'indusse un giorno à parlare sopra di questo

alla sorelle, quali trovò ferme, e costanti di non voler os=
servare in quel Monistero se non l'antica, e prima Regola:
Continuò egli per più di due ore in tal discorso, esprimendosi
più volte, che non intendeva già di obligarle alla professione
di questa nuova legge, perche ciò ei non poteva fare, mà
che solo chiedeva loro, che per l'anno del Noviziato ci
stassero alla meglio, che potevano, e finalmte: loro esporse
la promessa di starvi così per quell'anno, come ancora di
partecipar tutto ciò alla Badessa. Di questa maniera vi
sono elleno state sempre contro lor voglia, e colla ferma
fidanza che finito l'anno fusse in piena loro libertà di pro=
fessare la sola antica, e fin all'ora osservata vita Comune;
e per dir quello che le sorelle anno sempre risposto sopra
di ciò; Esse erano quelle che vedevano, e che provavano
che per loro non era quel nuovo istituto, e che perciò non
volevano soggettarsi ad altra cosa di più di quello, che
prescriveva la Regola, per cui sola osservare erano colà
entrate; che se in altra maniera avessero avuto à
vivere, altro Monistero ancora averebbono eletto per
lor soggiorno: E io replico, chi può mai persuadersi, che
il fratello sia stato di sì poca mente, e così poco ric=
cordevole del Comando del Concilio di Trento, che abbia
voluto alla cieca obligare le due sorelle per tutta la
vita loro ad una cosa gravissima, e che non avea nè
ordine, nè regola, nè principio, nè fine, se non che
essi fatti à fine di Compiacere di souverchio quelle tre
o quattro Madri, che gl'avevano parlato s'indolorò
troppo nella libertà delle sorelle, che Dio e per un
anno, e per sempre intera, ed assoluta à tutti l'à
donato.

= Ritornato in quest'anno - 1734 - il Padre
= Provinciale alla Visita l'à ritrovato ac=
= cresciuto il numero delle Religiose à vita
= Comune, essendone fin all'ora - 13 Corisse
= e ne giorni della Visita s'accrebbe d'altre
= 4 =, sì che in tutte sono - 17.

quello, che
si aggiunge, cioè che al suo arrivo il P. Provinciale nel

mese

mese di Mag.o passato, tempo ormai prossimo alla professione delle sue sorelle Novizze ritrouasse il numero di quelle che aueuano accettata la nuoua uita Comune crescinto fino à -13- egli è uero. Non così è uero (chi auerebbe creduto mai, che quest'autore burlar gli Huomini in cose così patenti uolesse?) quello che ti dice, cioè che questo numero ne' giorni della visita acerebbesi d'altre -4- converse; Imperciochè potè bene il Provinciale colle istanti sue insinuazioni indurre queste quattro ultime Professe di Coro à sottoscriuere i Capitoli, ed à promettere d'entrare una volta in questo istituto di noua uita Comune, mà esse poi si risserborono il tempo di farlo à piena, e libera lor sodisfazione, ed una sola determinò il tempo di ciò fare alla prossima passata Pentecoste, Una settimana doppo, che secondo il prescritto del Concilio di Trento doueuano auer professato: E di questa maniera ne pur le Novizze nostre hanno giurato di non mai entrare in cotesto noua uiuer Comune, e solo per ora non si sentono ispirate di aggiungere à tre voti solenni questo ancora di osseruare questa noua legge, à cui sano di non auer alcun obligo, e à cui per altro si sono spontaneam.te obligate, auendo sottoscritto d'entrarui all'ora che entrate ui saranno tutte le altre, che di presente perseuerano nell'antico istituto.

Considerato per tanto il felice incam.to di opera to, esbese affermò il Capitoli per la uita Comune li proposte all'accettatione, e questi furono sottosti da Die ci sette Monache Coriste

Ecco dunq. per confessione dello stesso nostro Autore se sia uero quello che due, o tre uolte abbiamo noi detto qui sopra, cioè che il nouo Instituto, quando le nostre Novizie uestirono l'habito Religioso e per tutto l'Anno del loro Noviziato non hà mai auto, ne forma ne ordine, ne regola

Ridotte le cose à questo stato si sono di noue le due Donzelle Novizze, che erano prossime alla professione fatte intender di non voler professare la uita Comune

Queste Sorelle e quando entrorono nel Monistero, e tutto l'Anno del Noviziato, e nel fine d'esso si sono sempre fatte intendere, che esse non acconsentivano al nuovo Instituto, e che volevano professare l'antica vita Comune, e colla sola formola, che prescrive la Regola, e

Et hanno tirato nella loro opinione altra Novizza, che non è detta sottoposta à Capitoli

Questo Autore hà principiato à raccontar le cose à modo suo, e diversamte da quello, che infatti lo sono, e così pure continua anco quando si pensa d'adossare una grave Calunnia à queste due Sorelle. Ne questa è cosa nuova, conciosiache anche sul fine del Noviziato di tutte tre queste Vergini doppo aver la parte, che vi è contraria, veduto di non poter più sostenere il pensiero, che avevano d'escluder dalla professione queste trè Vergine per questo solo, che ricusassero d'accettare il nuovo Instituto cominciarono à disseminare, che elleno non avevano convocazione allo stato religioso, e che perciò servivanosi dello specioso pretesto di non poter, o voler accettare il nuovo Instituto. mà questa Calunnia (Dio ne sia lodato) colla costanza delle trè Novizie, e col testimonio di tutti que che colle medme in questo tempo hanno parlato, e specialmte degl' Illmi Sindici del Monistero si è già risoluta affatto à confusione di chi cotanto ingiustamte disseminata l'aveva. Ora dunq: vegghiamo se sia così vero quello, che il nostro Autore dice, che la terza Novizia delle due Sorelle sia stata tirata nell'opinione di non professar il ~~luogo~~ nuovo Comune, e per chiarirsi di ciò mezzo più sicuro, che quello d'interrogar lei stessa, i di lei Domestici, e chi con essa confidentemte hà parlato. mà se essa dirà, che non hà mai auta altra intenzione, che di stare all'antica vita Comune del Monistero di S. Bernardino e se i di lei Domestici, e tutti què, che con essa confidentemte hanno parlato faranno di ciò testimonio, che si dovrà dire, non dirò più del nostro Autore perche egli hà scritto, che quello che lui è stato detto, mà delle persone, che queste cose così patentemte false lui anno fatto scrivere?

Sappiasi adunq: che così questa terza Novizia come anco i di lei Domestici per parte de quali insiememte cogl' altri Domestici delle due altre Novizie sorelle questa risposta s'è fatta, sono pronti à mantener ciò ovunq: siasi: e d'ora è tempo ancora di dimostrare quello, che una volta abbiamo promesso, cioè esser impossibile, che il P. Provinciale, quando l'Anno passato nell prossimo d'alla vestitura di queste trè Novizie fù alla visita di questo Monistero prescrivesse alla Madre Badessa di dover avvertire queste due Sorelle prima di darli l'Abito, che dovevano professare la vita Comune di nuovo introdotta. In quei giorni adunq:, cioè alla metà del Mese di Maggio, quando il Padre Provinciale era attualmente alla visita intimò assolutamte

alla

terza nostra Novizia Cortellesi. Ciò che non fecce, come abbiamo già mostrato colle due sorelle Braide, e se fatto l'avesse i di loro Domestici averebbono fatto lo stesso, che ora si narra aver fatto quelli di questa terza Novizia) che non voleva ricevervela nel Monistero se non si obbligava di stare alla sua nuova vita Comune. Turbossi talm.te questa Vergine alla nuova, et irregolare intimazione della Badessa, che quantunq. avesse già disposte le cose sue per entrar nel Monistero, o nel giorno stesso, o poco doppo della vestitura delle due sorelle pur voleva cambiar Monistero quando lasciata non fosse nella libertà di professare la vita Comune antica: Per la qual cosa la Madre di lei per esser certa, se veram.te la Badessa parlasse privatam.te da se (che in simil caso sapeva anche ella, che i di lei ordini niun rigore dovevano avere, come se fatti non fussero) ovvero per comando del Padre Provinciale, poiche per parte del Monistero non v'era alcuna nova disposizione andossene al Convento de P.P. della Vigna negl'ultimi giorni della visita e fatto chiedere il P. Provinciale lo dimandò di quello, per cui era là venuta, ed egli alla presenza di ben tre Sacerdoti le rispose con queste precise parole = Sig.ra Orsola (questo è il nome della Madre di questa terza Novizia) lascij pur, che la ragazza vesta l'Abito religioso, che quando sarà alla professione quanto alla vita Comune sarà in di lei libertà di fare quello vorrà = Io qui ni lasciarò d'avvertire quello, che à tutti è chiaro, cioè che con questa dichiarazione ogni precetto, che dicesi dato da lui alla Badessa rendesi invalido, e dimandarò solam.te chi sia, che possa e voglia persuadersi, che nello stesso tempo, e della stessa cosa il Provinciale à una maniera parlasse alla Badessa à un altra agl'altri. Si vorrà forsi dire (che non è già senza un sottile artificio quel tacersi in questo passo la terza Novizia) che il Provinciale facesse il commando per le sole due sorelle? Mà qual raggione di questa diversità? Perche dovevano aver quest' obbligo le prime due, perche questa dispensa la terza? O la bella vita Comune, se sul principio doveva avere questa grande differenza! O per tutte tre il commando, o per tutte tre la dispensa. Un sano giudicio non può pensar altrim.ti e se la dispensa fù chiaram.te spiegata in faccia di tre testimonij, dunq: non ci fù per alcun modo il commando.

Li loro Domestici si sono fatti partegiani della loro renitenza.

È forsi da farsi maraviglia se in caso di tanta importanza hanno i Domestici preso à difendere le raggioni di queste tre Novizie? Non è ella forsi una cosa conforme alle leggi del sangue, e della natura? se le figlie vedendosi abbandonate da suoi Domestici fossero state dalla necessità obbligate à far contro la loro volontà

di se stesse, e per tutta la vita sua un Sacrificio, a cui non si sentono per ora da Dio chiamate: Chi avverebbe potuto non condannare i Domestici stessi, e non dire, che per particolare interesse ciò avessero fatto, e per timore di non aver à soccombere à nuova spesa per collocare in ogni caso le dette Giovani in altro monistero, ove in quiete d'animo, ed in tranquillità potessero à Dio servire? manco male però, che la parte si è ravveduta, e l'uso della libertà, che debbono avere queste tre Novizie in professare ò la vita Comune antica, o la vita Comune nuova non più ostinazione chiamasi, mà sol retiberza. Essendo che questi due erano da principio per i raciocinij, coi quali pretendevasi di dimostrare che queste fossero ad ogni modo tenute ad abbracciare la nuova vita comune: Il primo: Un Religioso dee attendere alla maggior perfezione: Maggior perfezione è la vita Comune dunq: Ç mi sia permesso dimostrare con un Esempio quanto provi un tale argomento. Un Religioso dee attendere alla maggior perfezione; maggior perfezione è l'osservanza del perpetuo silenzio, la pratica della quotidiana disciplina, il digiuno in pane ed acqua Ç dunq: un Religioso Ç Chi non vede quanto sia strana una tal conseguenza; Si intenda adunq: in miglior senso la massima, la quale se obligasse, di quanto pochi Religiosi potrebbesi ragionevolm.te sperare, che fussero salvi ancora considerata solam.te la pratica della vita Comune nella maniera, che si vuol ora introdurre in S. Bernardino; perche adunq: con quella massima, che non obliga le professe gl'altri Religiosi si vorrà obligare queste tre Noviz.e? E forsi bisogno di replicare ciò che si è detto tante volte, che elleno hanno vestito il sacro habito senza quest'obligo, o condicione, anzi hanno vissuto quest'Anno del Noviciato sulla fede data à loro dal Provinciale di poter alla professione far quello che volessero quanto alla nuova vita Comune, e sulla fede della regola stessa, che à niuna di queste cose le obliga in alcun modo?

L'altro argomento era: Non si dee ammettere alla professione chi non vuol ubbidire al suo Superiore. Queste tre Giovani non vogliono ubbidire Ç dunq: Ç chi s'intende d'obbedienza religiosa, e chi sa distinguere l'ostinazione dall'uso libero della volontà, non cerca risposta à quest'argom.te perche la vede da se. Tuttavia dirò: che non vi può essere disobedienza, ne ostinazione ove non precede il comando. Ora mi si dica, chi è che commanda à queste tre Novizie il professar la nuova vita Comune. Forse la legge particolare del monistero? No perche in

tutta

tutta la regola non v'è dicuo una sillaba. Forsi il Provinciale?
Neppure prima perche furono accettate con contratto fatto sull'uso antico non riprouato dallo stesso Provinciale. Poi perche egli di propria bocca le assicurò, che al tempo della professione sarebbono state in piena libertà in ordine à questa nuova vita Comune.

Così asserire, che le Donzelle al loro ingresso al Monistero non sono state auuertite di douer professare vita Comune.

Le tre Nostre Nouizie hanno sempre auta intensione, et ora ancora sono prontissime à professare l'antica vita Comune nella maniera che dalla Regola 1692 fù lasciata, e della solita professione inalterabile pre[illegible] da Eugenio IV. del douer poi essere professare la nuoua vita Comune, i loro domestici non solo asseriscono, mà lo prouano, e che non sono essere state auuertite della douuta forma, e che ogni auuertimento di niun valore sarebbe stato.

Anno fatte delle Comotioni nella Città strepitose.

Noi non abbiamo sentito per questo affare alcuno strepito nella Città. Si bene ci è toccato di prouare in quest'interesse un benigno et umanissimo compatimento così nel publico, come della maggior parte del priuato ancora, di cui ne seruaremo in eterno la memoria.

Come se si volesse costringerle o à professare il Comune, o à sortire dal Monistero

E di che altro dunque si tratta? perche si è differita, e si differisce ancora la professione di queste tre Vergini? Non son esse prontissime ad'accettar tutta la regola sin' à questi ultimi Anni da tutti osseruata? Si venga pure alle proue. Mà che arte è questa di voler in questa maniera di verificare lo stato delle cose doppo che egli à tutta la Città è fatto chiaro.

Non contenti dell'operato in Città sono ricorsi al Eccmo. Magistrato sopra i Monisteri, doue si è sortito far rilasciar lettera à quest' Eccmo. Sr. Luogotenente con la quale, come ex Officio si viene comesso di formare sopra l'instituto del detto Monistero, et altri particolari, e che intanto sij sospesa la balotazione delle Nouizie per l'approuacione. In ordine à detta lettere fecèe comettere il Reggimento alla Madre Badessa la sospensione della balotazione, la quale sin'ora è stata sospesa

A questa parte io non rispondo, perche non tocca à me di dar al nostro autore ragguaglio d'alcuna di queste cose.

Questa è la veridica, e sincera informazione del fatto

e della serie dell'occorso, e da ciò è facile comprender se possino le Novizze, ogni volta che vogliono professare in detto monistero sottrarsi di professare il Comune già stabilito.

Giudichi pure il benigno, e prudente lettore, se la carta, a cui sin'ora hò data risposta, contenga una veridica, e sincera informazione del fatto, e della serie ~~dell'occorso~~ dell'occorso, che noi, che della sola verità, e sincerità siamo amanti doppo aver dimostrato esser questa dal canto nostro, ci resteremo così dichiarati pronti à sostener da per tutto le cose come di sopra le abbiamo esposte.

Se possino alegar ~~[illegible]~~ pretesto di non haver auta notizia del nuovo Instituto, che incominciava introdursi al tempo del loro ingresso, quando ne fù avvertita la madre, et il fratello.

Non pretesto, mà verità di ciò che possono alegare, ed ogni avviso dato nella forma già espressa al fratello, e dalla madre delle due sorelle Novizie, ed ogni avvertimento dichiarato alla madre della nostra terza Novizia fù privato, indebito, e per quelle raggioni, che abbiamo mostrate di niun valore, come di cosa che è oltre la Regola, ed i voti di questo monistero permessa sola, e voglio creder anche lodata dal Provinciale in quelle poche, che da se abbracciata l'averano, mà non però da esso posta in obbligo.

Con i quali gli fù fatto tutto il maneggio della loro accettazione, ed à quali fu fatta aggievolezza nelli voti col riguardo al nuovo Instituto di vita Comune.

È vero, che con la madre, e col fratello fù fatto il maneggio della loro accettazione, non però con essi soli. Ma è verissimo ancora, che in tutto il maneggio non si disse mai una parola di questa nuova vita Comune, e che niuna agevolezza hà ricevuto la Casa delle due sorelle Novizie in riguardo al nuovo Instituto di vita Comune.

Se possino alegar l'ignoranza di dover professar il Comune, mentre la maestra delle Novizie, che li fù data, è della Religiose che avea fatto lo sproprio.

La Regola prescrive che innanzi che le Vergini vestano l'Abito religioso ~~[illegible]~~ e prima che loro si tagliano i Capelli si debba loro notificar chiaramente tutti gl'obblighi della Religione, e la stessa Regola vuole, che vestito, che abbino lo stesso Abito religioso,

la qual

La qual cosa come abbiamo detto un altra volta si fà tosto che si riceuino nel Monistero nuoue dinsi, che la maestra le faccia prouare gl'obblighi stessi della Religione, e souuengati ancora o benigno lettore della risposta data dal Prouinciale, e poi giudica tù, se al Prouinciale, ed'alla regola preferir si debba la maiestra

Se persistendo con tali pretesti à non voler professar il Comune, possano le madri esser obbligate da alcuna autorità ad'accettarle professe, che abbino à viver à loro talento con quelle, che fin'ora non anno fatto lo spropriio, con pregiudicio spirituale, e temporale del Monistero.

Lodato Iddio, che l'informazione è finita senza che in essa abbiasi potuto alcuna cosa opporre alle trè Nostre Nouizie per cui si possa pretender d'escluderle dalla Professione, se non la sola di non voler esse aggiunger alla formola della Professione ordinata da Papa Urbano IV, et Eugenio IV, un'altro voto di stare alla nuoua vita Comune, che in nessun Capitolo della Regola si può mostrare che comandata venga il dicui obbligo, nè esse al vestir dell'Abito Religioso si presero, ne fù loro proposto, da chi solo poteua proporlo

Non così il nostro Autore hà fatto con quelle Monache che ancora osseruano l'antica vita Comune per dimostrare l'inocenza delle quali gran parte della presente risposta abbiamo scritto già doppo auerle col bel pregiudizio calunniate di proprietà, non hà voluto finir la carta senza intaccarle nel Voto ancora dell'ubbidienza. Viuono adunq: à loro talento, e viuono con pregiudicio spirituale, e temporale del Monistero quelle Monache che ancora osseruano la regola à loro data da quelli due Pontefici

Io quivi non voglio dir altro per non mostrar di credere, che con auuertenza cotai cose, l'Autore abbia scritte, io lo sò per un Uomo tutto Christiano, e perciò sono sicuro, che egli à veduto, che siasi non tarderà à porui rimedio à quel male, che può auuer partorito la sua informazione, oue egli incautamente sia lasciato uscir dalla penna, quello, che infatti non è

Io penso poi, che tù, ò benigno lettore prima che si finisca la nostra risposta t'aspetti io alcuna cosa ti dica della nuoua vita Comune di S. Bernardino, mà io non ti posso altro rispondere, se non che ella hà un bel nome, ed in se stessa considerata è assai buona, mà che ciò non ostante ella può auere le sue particolari eccezioni: se poi le abbia, o nò, io nol ti sò dire, mà voglio sempre credere tutto il bene, e lodar tutte quelle Religiose, che non contente d'essersi una volta distaccate da queste terrene cose vogliono di più spicarle altissimo

altissimo il Voto. Due cose poi soggiungerò, la prima delle quali è la Dottrina di S. Gregorio in queste parole: Nemo cogatur ascendere: siano pure le tre Novizie, quando voglino stare nel Monistero, siccome grandem.te desiderano, siano bisì obbligate à professar di vivere tutto il tempo di vita sua secondo la Regola di S. Chiara data, e concessa da Papa Urbano IV, e secondo la dispensazione, e moderazione di Papa Eugenio IV, e d'altri sommi Pontefici vivendo in obbedienda senza proprio, et in castità, ed ancora come la med.ma Regola contiene detto della Clausura, la qualche la terza volta siano obbligate (mà che bisogna v'è d'obbligarle, se con desiderio me ne di farlo) à questo, senza di cui non possono farsi mai Religiose. Nelle cose poi, che da questa Regola prescritte non vengono quanto: buone, e di grandissima perfezione siano lasciate in piena libertà di fare quello, che Iddio si degna di loro inspirare.

L'altra cosa, che io voleva dire si è che la Causa di Dio non si dee trattar di questa maniera. Benedetto sia sempre lo Zelo di chi procura la maggior gloria del nostro Signor Giesù Christo. Mà se lo zelo accompagnato non è dalla scienza egli distrugge la Casa del Signore, anziche edificarla. Non sarebbe forsi assai meglio, che in vece di mandar fuori carte sottoscritte ingiuriose à questo V.do Monistero, e delle quali o si espongono opinioni dannate, o si racconta quel che non è con tanto aggravio (niente dirò delle nostre Novizie) delle R.R. M.M. sin'ora passate à miglior vita, e di tutte quelle, che non ànno abbracciato questo novo Instituto, mà che vivono osservanti della Regola, professata e prescritta loro dà due Beati Pontefici ciò che la Giustizia, e Carità, che è l'anima dello zelo, non vuol, che si faccia, non sarebbe di si meglio con caritatevole, e Religiosa pace far decider Christianam.te quando, che stare non si voglia all'opinione de più dotti Teologi, e di q.

L'